



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 22 del 3 Febbraio 2021

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE 51/10 DEL 15/12/2015 IN MERITO ALLA "MORATORIA" DI NUOVI PRELIEVI DI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO - INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE EX ANTE DELLE DERIVAZIONI IDRICHE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 01.12.2020, N. 778/C

Proposta di modifica della Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 in merito alla "moratoria" di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.....4

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

VERBALE 21.12.2020, N. 41/2

Modifica della Deliberazione consiliare 51/10 del 15/12/2015 in merito alla "moratoria" di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici..
.....48

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

DGR 778/C del 1.12.2020

OGGETTO: Proposta di modifica della Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 in merito alla "moratoria" di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*Riunione di Giunta del **1 Dicembre 2020**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di modifica della Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 in merito alla “moratoria” di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - **Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60 del 23 Ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che stabilisce l'obbligo, per gli stati membri, di raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale di buono sui corsi idrici superficiali e sotterranei entro il 2015;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale,

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee;

RICHIAMATO in particolare:

- l'art. 7 del T.U. n.1775/1933 come modificato dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i che recita : *“Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.”*
- l'art. 12 bis del T.U. n.1775/1933 come modificato dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. che stabilisce, tra l'altro, che *“Il provvedimento di concessione è rilasciato se:*
 - a) *non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;*
 - b) *è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico [...];*

RICHIAMATO altresì in particolare_

- l'art. 9 del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 che individua le competenze nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle concessioni distinguendo: il *“Servizio Procedente”* individuato negli *“uffici regionali o provinciali demandati all'istruttoria delle domande”*, dall'*“Autorità Concedente”* individuata negli *uffici regionali o provinciali demandati al rilascio della concessione;*

- l'art. 25 del D.P.G.R. n.3/Reg./2007 recante "Criteri per il rilascio della concessione" che stabilisce, tra l'altro, al comma 1: "*Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:*"
 - *omissis*
 - *c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;*
 - *omissis*
 - *f) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del d.lgs. 152/2006"*
 - *omissis*";

VISTA la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014,

RICHIAMATA la D.G.R. n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;

RICHIAMATA la DGR 437 del 29 luglio 2019 che, alla luce della costituzione formale delle Autorità di Bacino Distrettuale approva lo "*schema di Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per lo svolgimento delle funzioni del Distretto riferite al territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nel Bacino interregionale del Fiume Sangro e nel Bacino interregionale del Fiume Tronto*", indicando tra le procedure che costituiscono oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 4 dello schema di accordo anche i "*pareri di competenza nei procedimenti di concessione di derivazione di acque sotterranee e superficiali*";

RICHIAMATI:

- il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale adottato il 17.12.2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato dell'Autorità di Bacino del Tevere;
- il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale, adottato il 17.12.2015 ed approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;

RICHIAMATO il Piano di Tutela delle Acque approvato con la Delibera del Consiglio Regionale n. 51/9 del 16.12.2015, come da proposta dalla Giunta Regionale con la DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013, recante "*D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque*";

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Regionale n. 51/10 del 16.12.2015 recante "*D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale avvio dell'aggiornamento del Piano approvato*" come da proposta di Deliberazione della Giunta Regionale n. 710/C del 27.08.2015;

RICHIAMATI gli atti con i quali sono stati aggiornati progressivamente gli elaborati del Piano di Tutela con le modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano vigente:

- Delibera della Giunta Regionale n.1013 del 07.12.2015 avente ad oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque – ai fini del riesame del ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2012";
- DGR n.55 del 13.2.2017 avente ad oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali"
- DGR n.795 del 16.12.2019 recante "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- DGR n. 852 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: aggiornamento analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali e sotterranei regionali ed approvazione schede monografiche corpi idrici."

- DGR n. 851 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Piano di Tutela delle Acque – Presa d’atto del quadro ricognitivo degli agglomerati superiori e inferiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e dei relativi impianti di depurazione.”;

RICHIAMATA altresì la DGR 753 del 29/11/2019 recante “ *D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Atto di indirizzo per la valutazione dell’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A* “ e la successiva DGR 781 del 9/12/2019 recante “*D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A ed approvazione del relativo schema di Convenzione*” , con la quale, alla luce della scadenza del 31 dicembre 2021 imposta dalla Direttiva 2000/60 per l’aggiornamento dei Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici, delle previsioni dell’art. 121 del D.Lgs 152/06 in merito all’obbligo di aggiornare il Piano di Tutela ogni 6 anni, di tutto quanto emerso con gli aggiornamenti finora intervenuti, nonché degli aggiornamenti normativi, d’indirizzo e regolamentari in materia, la Regione Abruzzo ha affidato l’aggiornamento sessennale del Piano di Tutela delle Acque alla società in house Abruzzo Sviluppo Spa;

TENUTO CONTO altresì che la tra le attività previste nella Convenzione di affidamento dell’incarico di aggiornamento del Piano di Tutela stipulata con la società Abruzzo Sviluppo e richiamata in premessa vi è anche quello di far sì che il Piano aggiornato assicuri “*la piena Attuazione dei Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017 e delle Delibere n.1 e 2 del 14.12.2017 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e n. 3 e 4 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale secondo i criteri e i contenuti ivi presenti*”;

EVIDENZIATO che:

- La già richiamata Deliberazione Consigliare 51/9 del 15/12/2015 ha approvato il Piano “*come proposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione della stessa n. 492/C dell’8 luglio 2013, così come emendato dalla seconda Commissione Consigliare nella seduta del 10 dicembre 2015:*
“*la Regione al fine di garantire la salvaguardia della risorsa idrica nel rispetto del principio di precauzione promuove e sostiene azioni tese al miglioramento della qualità di corpi idrici attraverso successive misure volte:*
 - *a recepire nell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque politiche sui cambiamenti climatici connesse alla protezione ed alla gestione integrata della risorsa idrica;*
 - *alla moratoria di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico nei corpi idrici superficiali classificati con stato di qualità inferiore a "buono", ovvero "sufficiente" o "scarso" o "cattivo";*
 - *a non consentire la ricerca di idrocarburi nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- La Deliberazione Consigliare n. 51/10 del 16.12.2015 ha inoltre approvato il programma di aggiornamento del Piano stesso come proposto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 710/C del 27.08.2015, così come emendato dalla 2^a Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015:
 - *che in attesa dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, che si concluderà nei tempi 2015/2016 di cui all’Allegato 1 della presente deliberazione, visti gli atti della Commissione Europea prodromici all’avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la classificazione dei corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore al "buono" rende il prelievo non compatibile con l’obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato ai sensi dell’art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall’art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006”.*

RICHIAMATO l’art.3-ter del D.Lgs- 152/06 e s.m.i. (*Principio dell’azione ambientale*) “*La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale*”;

DATO ATTO che la “moratoria” su richiamata ha inteso evitare il rilascio di ulteriori concessioni di derivazione idroelettrica in corpi idrici già compromessi dal punto di vista ambientale per i quali la Direttiva 2000/60 impone l’obbligo di miglioramento/raggiungimento dell’obiettivo di qualità “buono”, alla luce delle contestazioni mosse dalla Commissione Europea con il caso EU Pilot 6011/2014/ENVI;

PRESO ATTO CHE la Commissione europea, nell’ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, richiamato nella “moratoria” approvata con la Deliberazione 51\10, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l’uso idroelettrico con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017, di approvazione delle Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 12 bis del R.D. 1775/1933, come modificato dal Decreto Direttoriale n.293/STA del 25/5/2017;

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.30/STA del 13.2.2017, di approvazione delle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000;

DATO ATTO i suddetti Decreti Direttoriali, ed in particolare il Decreto n.29/STA del 13.2.2017, sono stati emanati per dare risposta alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea con il caso EU PILOT 6011/14/ENVI concernente le derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale, richiamato nella “moratoria” approvata con la Deliberazione 51\10, e con il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull’attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

EVIDENZIATO in particolare che con linee guida di cui al Decreto Direttoriale n.29/STA, “*si forniscono alle Autorità di bacino distrettuali (di seguito: Autorità distrettuali) ed alle Autorità concedenti (di seguito: Autorità) indirizzi metodologici volti a assicurare una efficace ed omogenea applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell’art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di “non deterioramento” dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i medesimi corpi idrici, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE (DQA).*”

EVIDENZIATO che il Decreto n. 29/STA prevedeva l’emanazione da parte delle Autorità di Bacino Distrettuali di Delibere delle Conferenze Istituzionali permanenti finalizzate ad “*adeguare ai criteri di cui alle Linee guida Ministeriali gli approcci metodologici da utilizzare nei territori di rispettiva competenza per l’effettuazione delle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell’ambito dei Piani di gestione delle acque*”;

CONSIDERATO che il territorio della Regione Abruzzo, è ricompreso sia nel Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale sia dell’Appennino Meridionale, come esplicitato rispettivamente alla lett. d) e alla lett. e) dell’art. 64, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTE le Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale, approvate con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente della stessa Autorità n. 1 e n. 2 del 14/12/2017, per l’attuazione delle linee guida di cui ai D.D. n. 29/STA e n.30/STA del 13.02.2017, avente rispettivamente ad oggetto:

- Adozione di una “Direttiva per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale;

- Adozione di una “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento /raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale”

VISTE le Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale approvate con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente della stessa Autorità n. 3 e n. 4 del 14/12/2017, per l’attuazione delle linee guida di cui ai D.D. n. 29/STA e n.30/STA del 13.02.2017, avente rispettivamente ad oggetto:

- Adozione di una “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale;
- Adozione di una “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale;

PRESO ATTO che dette Deliberazioni assumono carattere di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 65 D.Lgs 152/2006;

EVIDENZIATO che con la Direttiva Ministeriale 29/STA e con tutti gli atti attuativi richiamati si è inteso dare risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione ambientale dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI) con l’applicazione delle metodologie indicate nella richiamando, tra l’altro, il principio per cui *“la nuova derivazione o il cumulo di derivazioni incidenti su un corpo idrico di qualità inferiore al buono anche a causa della pressione derivante dai prelievi che comportino un incremento delle pressioni ambientali sono da considerarsi tendenzialmente non compatibili”* e si è inteso di *“assicurare a livello nazionale una efficace ed omogenea applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell’art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,”*

EVIDENZIATO in particolare che le suddette Deliberazioni Distrettuali n. 1 e 3 citate, concernenti i criteri di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, all’art. 6 stabiliscono che le stesse *“si applicano dal 1 luglio 2018 a tutte le istanze di nuova derivazione e rinnovo ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento”*;

EVIDENZIATO che nel quadro aggiornato di riferimento del Piano di Tutela delle Acque, come descritto da ultimo negli elaborati approvati con la DGR 852/2019, tutte le disposizioni vigenti sul territorio regionale come definite da norme, regolamenti e piani, e le Direttive dell’Autorità Di Distretto da ultimo emanate hanno costituito, unitamente alla vigenza della “moratoria “su richiamata, strumento e garanzia per l’attuazione delle previsioni dell’Art. 12 bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall’art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, che recita:

“Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico [...];”

VISTO l’ultimo periodo del capoverso 5, - parte a), sez.B. - dell’allegato alla Delibera n. 3, del 14 dicembre 2017, dell’Autorità di distretto dell’Appennino Centrale, relativo alla “Metodologia per la determinazione dei valori soglia” ove si dispone che *“Al fine di garantire l’omogenea applicazione delle disposizioni regionali la Regione può adottare informazioni di base ovvero soglie e condizioni operative definite per il distretto nel quale è ricompreso la quasi totalità del proprio territorio”*;

TENUTO CONTO che il territorio abruzzese ricade in gran parte nell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Centrale (ABDAC) e in parte nell’area dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Meridionale (ABDAM), è necessario individuare gli indicatori da utilizzare per il calcolo degli indici di impatto proposti dalle due diverse Autorità, per i relativi territori di competenza;

DATO ATTO che sono sorte numerose difficoltà nell'interpretazione ed applicazione delle Direttive suddette con particolare riferimento a quella emanata dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale;

RAPPRESENTATO che l'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale ha istituito con nota n. 3108 del 5/5/2020 un tavolo tecnico tra le Regioni del Distretto finalizzato a verificare lo stato di attuazione della Direttiva emanata in attuazione del Decreto 29/STA e ad affrontare congiuntamente le difficoltà applicative/interpretative emerse definendo un percorso di aggiornamento e integrazione della suddetta Direttiva;

EVIDENZIATO che nell'ambito delle attività del suddetto tavolo l'Autorità di Distretto ha proposto come da nota n. prot. 8394 del 18.11.2020 un documento di integrazione alla Direttiva già emanata dall'Autorità che comprende la definizione di indicatori e soglie conformi e coerenti con il Decreto 29/STA;

PRESO ATTO della relazione in **Allegato 1** alla presente Deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale redatta dai Servizi competenti alla pianificazione in materia di tutela delle acque (Servizio Gestione e Qualità delle Acque) e al rilascio delle concessioni a derivare (Direttore Dipartimento DPC e Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale) avente ad oggetto "Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 e indirizzi operativi " che descrive:

- Quadro normativo e regolamentare previgente nel territorio regionale in materia di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni e delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale;
- Verifica della disponibilità dei dati necessari ad applicare il Decreto 29/STA e le conseguenti Deliberazioni delle Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale e attività messe in campo per aggiornamento/integrazione e acquisizione sistematica di detti dati;
- Attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale sul territorio regionale e indirizzi operativi;

EVIDENZIATO che le attività di verifica dei dati disponibili per l'attuazione delle Deliberazioni 1 e 3 citate delle Autorità di Distretto, le attività messe in campo per garantire l'aggiornamento/integrazione e acquisizione sistematica di detti dati, descritte nel documento allegato, nonché la proposta dell'Autorità di Distretto centrale di integrazione della Direttiva già emanata con Deliberazione 3/2017 di cui alla nota 8394 del 18.11.2020 citata, hanno consentito la predisposizione, con il supporto della società Abruzzo Sviluppo incaricata dell'aggiornamento sessennale del Piano di Tutela delle Acque, del documento di indirizzo all'attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive distrettuali, come da **sub Allegato A della relazione in Allegato 1**;

EVIDENZIATO che la metodologia applicativa del Decreto 29/STA si basa sulla valutazione del rischio ambientale, definito da una matrice che individua tre livelli di rischio (Basso, Medio e Alto), combinando la classificazione dello stato ambientale e la classificazione dell'intensità di impatto che una derivazione può avere sui corpi idrici interessati in termini di deterioramento dello stato di qualità; detta metodologia permette di effettuare una stima del rischio ambientale indotto sia da una singola derivazione sia dal cumulo delle derivazioni che insistono sul singolo corpo idrico ed è applicabile a tutte le derivazioni insistenti su corpi idrici superficiali e sotterranei, comprese le sorgenti e i laghi, che possono generare impatti ambientali sui corpi idrici, squilibri del bilancio idrico ed alterazioni degli habitat idraulicamente connessi ai corpi idrici;

EVIDENZIATO che i predetti indirizzi operativi:

- non sostituiscono le indicazioni operative delle Linee guida ministeriali (D.D. 29/STA) ed il riferimento ad entrambe le Direttive di cui alle Delibere 1/2017 e 3/2017 per le procedure di valutazione dell'intensità dell'impatto, è necessario poiché il ricorso all'una o all'altra metodologia dipenderà dal Distretto di riferimento in cui il bacino idrografico d'interesse ricade;
- hanno lo scopo, come richiesto dalle Direttive medesime, di definire una metodologia applicativa per la valutazione preliminare dell'impatto basata su indici che possono essere calcolati, sulla base dei dati disponibili, per tutto il territorio regionale nonché quello di consentire una rapida discriminazione tra le situazioni non problematiche e le situazioni ove possono sussistere criticità, dove risulta quindi necessario e prioritario avviare azioni di tutela e di approfondimento conoscitivo.

EVIDENZIATO pertanto che l'applicazione della metodologia di cui ai predetti indirizzi operativi, in attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive distrettuali, è volta a assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i medesimi corpi idrici, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, garantendo una ben più ampia e completa valutazione, rispetto alla "moratoria" a nuovi prelievi idroelettrici in corpi idrici con stato di qualità inferiore al "buono" con la Deliberazione Consigliare 51/10, circa la compatibilità dei prelievi con l'obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006;

RITENUTO pertanto di proporre, per tutto quanto su evidenziato, al Consiglio Regionale la modifica della su richiamata Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 ed il superamento della disposta "moratoria" nei termini di seguito indicati:

visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017, delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione."

EVIDENZIATO pertanto che il documento allegato costituisce un indirizzo per la corretta attuazione, da parte dei servizi competenti come individuati nel Decreto 3/Reg del 13.08.2007, della Direttiva 29/STA sull'intero territorio regionale, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017;

RITENUTO pertanto necessario approvare i suddetti indirizzi ai quali i Servizi competenti -come individuati nel Decreto 3/Reg del 13.08.2007- devono attenersi, per la corretta valutazione tecnico-ambientale ex ante delle derivazioni idriche, nell'ambito del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi al prelievo di acqua come disciplinato dal suddetto Decreto 3/reg, anche avvalendosi del supporto di ARTA Abruzzo secondo le modalità operative che il Direttore del Dipartimento in cui sono incardinati i servizi procedenti concorderà con la stessa Agenzia;

EVIDENZIATO che l'allegato documento di indirizzo dovrà essere integrato o modificato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti ai successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;

DATO ATTO che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che:

- a) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità del procedimento istruttorio dal funzionario responsabile competente per materia;
- b) il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 24 della L.R. 77/1999;

c) il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC, condivisa la regolarità tecnico-amministrativa, ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza del presente provvedimento rispetto agli obiettivi assegnati al Dipartimento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/1999;

Sentito il Presidente della Giunta Regionale;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

DELIBERA

- **di prendere atto ed approvare** il documento denominato “Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e dell’Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi” (**Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A**), allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- **di stabilire** che il documento in Allegato, costituisce un indirizzo per la corretta attuazione della Direttiva 29/STA sull’intero territorio regionale, da parte dei Servizi competenti come individuati nel Decreto 3/reg del 13.08.2007, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e dell’Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017;
- **di proporre** al Consiglio regionale, alla luce dei contenuti della presente Deliberazione e delle valutazioni di cui all’Allegato 1 alla stessa a costituirne parte integrante e sostanziale, la modifica della previsione introdotta nella Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 quale emendamento della 2^a Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015, ed il superamento della disposta “moratoria” nei termini di seguito indicati:
 - “ *visti gli atti della Commissione Europea prodromici all’avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell’art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall’art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017 e delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione.*”.
- **di dare mandato** all’Autorità Concedente, per il tramite del Servizio di supporto all’Autorità stessa ai sensi del Decreto n.3/Reg del 13/08/2007, di:
 - o Assicurare ai Servizi precedenti di cui al Decreto Reg./3 del 13.08.2007 ogni ulteriore indicazione per l’attuazione delle suddette Direttive, anche al fine di gestire la fase transitoria della loro attuazione e di definire con ogni possibile sollecitudine i procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria, ovvero non è intervenuto il provvedimento finale anche consentendo alle ditte di integrare o modificare l’istanza secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale;
 - o Predisporre, con le modalità di cui all’art.76, co.1 del Decreto n. 3/Reg/2007, l’aggiornamento dell’Allegato B del Decreto n.3/Reg/2007, relativamente alla documentazione da allegare alle domande di concessione, in conformità alle previsioni della Direttiva.

- di **dare mandato** ai Servizi Procedenti di al Decreto n.3/Reg del 13/08/2007 di predisporre un preciso cronoprogramma per la definizione dei suddetti procedimenti;
- di **dare mandato** all'Autorità Concedente ai sensi del Decreto n.3/Reg del 13/08/2007 di:
 - o Inviare il presente provvedimento alle competenti Autorità di Distretto, per quanto di competenza;
 - o Integrare o modificare il documento di indirizzo all'attuazione del Decreto 29/STA in allegato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;
- **dare atto** che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;
- di **pubblicare** la presente deliberazione sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo Settore Acque.

DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE - DPC

SERVIZIO: Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024

UFFICIO: QUALITA' DELLE ACQUE INTERNE

L'Estensore

Dott.ssa Sandrina Masciola

Firmato elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Sandrina Masciola

Firmato elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

dotl.ssa Sabrina Di Giuseppe
2020.11.30 12:16:55
Regione ABRUZZO
C.A. Regione ABRUZZO spa
Firma Digitale n. 643880020204003
Valida (02/12/2020)
Firmato Digitalmente

Il Direttore Regionale

Arch. Pierpaolo PESCARA

PIERPALO PESCARA
a) REGIONE ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE ABRUZZO
27.11.2020
20:04:14 UTC

Il Componente la Giunta

Emanuele IMPRUDENTE

(firma)

2020.11.30 12:16:55
CN=IMPRUDENTE EMANUELE
C=IT
2.5.4.5=TININT.MPFMNL741
2.5.4.42=EMANDI@CCT
RSA/2048 bits

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:02/12/2020 18:20:56

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)



Allegato

Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi

Paragrafo 1

Quadro normativo e regolamentare previgente nel territorio regionale in materia di *valutazione ambientale ex ante delle derivazioni e delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale*:

Descrizione della metodologia per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni e di metodo di calcolo del Deflusso Minimo vitale, applicati sul territorio di competenza:

1. La Regione Abruzzo ha disciplinato i procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche con **Decreto n. 3/Reg del 13/98/2007** che contiene, tra le altre, norme relative a:
 - a) la definizione, nell'ambito del procedimento di rilascio di concessioni di derivazioni, delle procedure utili all'acquisizione del parere vincolante e preliminare delle Autorità di bacino competenti a norma dell'art. 7 del l'art. 7 del T.U. n.1775/1933 come modificato dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
 - I "Criteri per il rilascio della concessione". In particolare l'art. 25 del D.P.G.R. n.3/Reg./2007 stabilisce, tra l'altro, al comma 1: "*Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:*"
 - *omissis*
 - *c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;*
 - *omissis*
 - *f) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del d.lgs. 152/2006"*
 - *omissis*";
 - b) la definizione, nell'ambito del procedimento di rilascio di concessioni di derivazioni, delle procedure utili all'acquisizione dei pareri obbligatori dei Gestori delle aree protette in merito alla coerenza dell'utilizzazione con gli obiettivi propri dell'area protetta (art. 13 del regolamento),
 - c) gli obblighi di installazione di misuratori delle portate derivate, nonché dei rilasci in alveo ai fini del rispetto del Deflusso minimo Vitale. Le caratteristiche tecniche dei misuratori di portata, per grandi e piccole derivazioni sono state definite, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Regolamento, con:
 - o Determina Direttoriale n. 21 del 24 aprile 2012.
 - o Determina Direttoriale n. DC/74 del 08 novembre 2012.
 - d) Le modalità per il flusso di informazione dei dati misurati.
 - e) le modalità e i tempi per la formazione e aggiornamento del catasto delle utilizzazioni.
 - f) I contenuti del disciplinare di concessione anche in relazione a *condizioni, cautele specifiche , obblighi e garanzie la cui necessità dia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico della tutela e ambientale [...]* ..."



2. Nel **Piano di Tutela delle Acque** regionale, adottato con DGR 614/2010 e approvato con Deliberazione Consigliare 51/9 del 15/12/2020, sono richiamate e confermate le disposizioni di cui al predetto Regolamento, e inoltre sono disciplinati i seguenti aspetti:
 - La valutazione dei valori di Deflusso Minimo Vitale sui corsi d'acqua abruzzesi (art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione);
 - Le modalità, i tempi e criteri per l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale sulle concessioni esistenti e sulle nuove (artt. da 48 a 57);
 - Le modalità e i tempi per la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (art. 51);
 - Le misure per l'equilibrio del bilancio idrico (art. 56);
 - Le misure relative alla programmazione delle risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica (art. 59);
 - Il monitoraggio delle utilizzazioni (art.58);
 - Le misure di tutela nelle aree naturali protette e nei siti rete Natura 2000 (art. 67),
3. Per quanto attiene la programmazione degli interventi di derivazione idroelettriche, la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia con l'art. 8 della **L. R. n. 17 del 25 giugno 2007 - Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica** - e con lo "Studio a supporto della Programmazione regionale in materia di risorse idriche" approvato con DGR 671 del 24/7/2008 e d'aggiornato con DGR 495/2009.

Lo studio ha escluso dall'utilizzazione idroelettrica :

- tutti i corsi d'acqua non significativi ovvero:
 - tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine il cui bacino imbrifero abbia una superficie inferiore o uguale a 200 km²;
 - tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie inferiore o uguale a 400 km²;
 - i corsi che per motivi naturali hanno avuto una portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio;
- tutti i tratti fluviali in cui risulta **una criticità superiore ad una soglia predeterminata**. La criticità è determinata attraverso uno studio idrologico che tiene conto delle portate disponibili, ovvero delle portate naturali al netto delle utenze in atto – censite al momento dello studio- e del confronto di tali portate, su scala mensile, con il Deflusso Minimo Vitale definito nel Piano di Tutela delle Acque.
- tutti i rami ricadenti in aree di **valenza ambientale quali aree parco, SIC e riserve naturali ed i rami interdusi tra tali aree** con le eccezioni di cui alla successiva LR 19 del 16/7/2013 art. 5, modificato con L.R. 27/12/2013 n.58.

Da quanto sopra emerge che la Regione Abruzzo si è dotata di uno strumento che consente una programmazione organica degli interventi di derivazione idroelettrica a scala di bacino. Tale programmazione tiene conto delle pressioni sul corpo idrico, in termini di utilizzazioni già in atto, e tiene conto dello stato di qualità dei corpi idrici in quanto il DMV utilizzato dalla Regione si compone, come descritto più nel dettaglio nel paragrafo successivo, di una componente idrologica e di una componente ambientale. Questa ultima è **calcolata in modo sito specifico** ed è legata allo stato di qualità ambientale del corpo idrico stesso, allo stato della comunità ittica e alle caratteristiche morfologiche dell'alveo.

4. Gli strumenti per la verifica che la regolamentazione, la pianificazione e la programmazione regionale sopra descritta sia coerente e funzionale rispetto agli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE sono:



- le attività di sperimentazione del deflusso minimo vitale (per i protocolli siglati con i grandi concessionari di derivazioni idroelettrica si veda nota)¹¹;
- il monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici previsto nel PTA e conforme alle previsioni della Direttiva 2000/60/CE ;

L'efficacia del sistema è legato al suo grado di aggiornamento che si sta realizzando attraverso:

- aggiornamento catasto delle utilizzazioni acquisito secondo le procedure previste nel regolamento regionale e nel PTA,
- l'aggiornamento del bilancio idrologico e l'implementazione del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici
- i risultati della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale.

5. Descrizione della metodologia di calcolo del DMV in Regione Abruzzo

La metodologia per la determinazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e i valori di DMV determinati per tutti i nodi della rete idrografica regionale sono descritti nell'elaborato del Piano di Tutela A1.6 Valutazione Deflusso Minimo Vitale, in conformità alle previsioni del Dlgs 152/06 e del Decreto Ministeriale 28 luglio 2004 "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. "

Il valore del DMV in una determinata sezione d'acqua è stato calcolato secondo la seguente formula:

$$DMV = Q^* \cdot K \quad [m^3/s] \text{ con:}$$

- Q^* è la *componente idrologica* del DMV, in m^3/s ;
- K è il fattore correttivo che tiene conto della *componente ambientale*, fattore adimensionale.

La **componente idrologica** del DMV è stata calcolata utilizzando i risultati dello studio del bilancio idrologico ed idrogeologico effettuato su scala regionale nell'ambito della redazione del PTA (*elaborato A.1.3 del Piano "Bilancio idrologico e idrogeologico"*), mentre il fattore correttivo, che tiene conto della **componente biologico-ambientale**, è stato calcolato sulla base dei dati ottenuti da studi condotti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e che hanno riguardato i bacini del

-
- ¹ 17/7/2014 Stipula della Convenzione tra Regione Abruzzo e ACEA Produzione S.p.A per l'esecuzione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sui rilasci delle opere di presa delle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nel bacino idrografico del fiume Sangro e suoi sottobacini Aventino e Verde.
 - 5/8/2014 Stipula della Convenzione tra Regione Abruzzo e Enel Produzione S.p.A per l'esecuzione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sui rilasci delle opere di presa delle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nel bacino idrografico del Vomano.
 - 5/8/2014 Stipula della Convenzione tra Regione Abruzzo e Enel Green Power S.p.A per l'esecuzione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sui rilasci delle opere di presa delle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nei bacini idrografici dei fiumi Pescara, Sangro, Aventino e Gizio.
 - 24/9/2014 Stipula della Convenzione tra Regione Abruzzo e Enel Green Power S.p.A per l'esecuzione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sui rilasci delle opere di presa delle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nei bacini idrografici dei fiumi Liri e Tasso.



Sangro, del Tavo/Fino/Saline, del Vomano, dell'Aterno/Pescara, del Foro, del Tordino, del Foro e del Salinello.

Calcolo della componente biologico-ambientale del DMV

La determinazione del DMV costituisce un elemento chiave per la gestione integrata della risorsa idrica in quanto conforma gli aspetti qualitativi e quantitativi con la capacità autodepurativa del corso d'acqua e con la conservazione degli habitat acquatici. Garantire la protezione di un ecosistema fluviale attraverso la definizione del DMV rappresenta una questione di non facile risoluzione per le differenti implicazioni che questo comporta sugli usi antropici della risorsa idrica, in particolare per gli scopi idroelettrici ed irrigui.

Nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque ed in generale degli adempimenti di cui al D. Lgs 152/06, la Regione Abruzzo ha affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Teramo, la redazione di uno studio preliminare, attuato sui bacini del Sangro, del Tavo/Fino/Saline, del Vomano, dell'Aterno/Pescara, del Foro, del Tordino e del Salinello, per l'individuazione dei fattori biologico-ambientali di maggiore influenza nella valutazione del DMV.

La determinazione di tali fattori ha consentito la definizione di un indice moltiplicativo della componente idrologica.

Da tali premesse è stato elaborato un **indice biologico-ambientale** (k_{biol}) quale risultato dei seguenti indicatori e parametri:

- **indice di funzionalità fluviale** ($k_{I.F.F.}$), che valuta lo stato complessivo dell'ambiente fluviale e la sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell'integrazione di un'importante serie di fattori biotici e abiotici presenti nell'ecosistema acquatico ed in quello terrestre ad esso collegato;
- **natura del substrato fluviale** (k_{morf}), che dà un'indicazione della morfologia e della natura del substrato di fondo, riconosciuti dalla letteratura scientifica internazionale come elementi essenziali tra quelli che concorrono alla definizione di un habitat idoneo per gli organismi acquatici;
- **stato della comunità ittica** (k_{itt}), che rappresenta un indice di qualità ambientale in quanto la fauna ittica riveste all'interno della biocenosi fluviale un importante ruolo; i pesci, infatti, si trovano al vertice della piramide trofica fluviale e sono quindi estremamente sensibili ad ogni perturbazione che coinvolga i livelli sottostanti, la loro vita relativamente lunga permette un'integrazione su scala temporale delle informazioni e le loro esigenze ambientali, dal punto di vista della quantità d'acqua, sono le più limitanti per le biocenosi fluviali;
- **Indice Biotico Esteso** ($k_{I.B.E.}$), che consente di valutare la qualità dell'acqua di un tratto di fiume mediante la classificazione dei macroinvertebrati bentonici, i quali, avendo differenti sensibilità, sono diversamente selezionati dalle sostanze inquinanti nel numero di individui e nell'abbondanza di specie.

In definitiva il valore assunto dal k_{biol} risulta dalla seguente formula:

$$k_{biol} = k_{I.F.F.} + k_{morf} + k_{itt} + k_{I.B.E.}$$

6. A dicembre 2015 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo.

La Deliberazione Consiliare 51/10 del 16/12/2015 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque come proposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione della stessa n. 492/C dell'8 luglio 2013 così come emendato dalla seconda Commissione Consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015:



- *"la Regione al fine di garantire la salvaguardia della risorsa idrica nel rispetto del principio di precauzione promuove e sostiene azioni tese al miglioramento della qualità di corpi idrici attraverso successive misure volte:*
- *- a recepire nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque politiche sui cambiamenti climatici commesse alla protezione ed alla gestione integrata della risorsa idrica;*
- *- alla moratoria di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico nei corpi idrici superficiali classificati con stato di qualità inferiore a "buono", ovvero "sufficiente" o "scarso" o "cattivo";*
- *- a non consentire la ricerca di idrocarburi nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni";*

Con Deliberazione Consigliare n. 51/10 del 16.12.2015 recante "D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale avvio dell'aggiornamento del Piano approvato" è stato inoltre approvato il programma di aggiornamento del Piano stesso come proposto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 710/C del 27.08.2015 **così come emendato dalla 2^ Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015:**

- in attesa dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, che si concluderà nei tempi 2015/2016 di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione, visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la classificazione dei corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore al "buono" rende il prelievo non compatibile con l'obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006".

Tale disposizione ha inteso evitare il rilascio di ulteriori concessioni di derivazione idroelettrica in corpi idrici già compromessi dal punto di vista ambientale per i quali la Direttiva 2000/60 impone l'obbligo di miglioramento/raggiungimento dell'obiettivo di qualità "buono", alla luce delle contestazioni mosse dalla Commissione Europea con il caso EU Pilot 6011/2014/ENVI.

Nel quadro aggiornato di riferimento del Piano di Tutela delle Acque, come descritto da ultimo negli elaborati approvati con l'ultima DGR 852/2019, tutte le disposizioni vigenti e sopra descritte hanno costituito strumento per l'attuazione delle previsioni dell'Art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, che recita:

Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

- a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;*
- b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico [...];*

Paragrafo 2

Verifica della disponibilità dei dati necessari ad applicare il Decreto 29/STA e le conseguenti Deliberazioni delle Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale e attività messe in campo per aggiornamento /integrazione e acquisizione sistematica di detti dati



Nel Piano di Tutela vigente, come descritto nell'allegato A1.3 Bilancio Idrologico e Idrogeologico, è stato realizzato un modello di bilancio costituito da due componenti, fra loro complementari:

- un modello di trasformazione afflussi-deflussi basato sulle equazioni del bilancio idrologico e di quello idrogeologico accoppiate al fine di pervenire, in maniera integrata, alla valutazione delle risorse naturali superficiali e sotterranee. Per risorsa idrica naturale si intende (D.M. 28 luglio 2004) il volume di acqua che, nel periodo di tempo considerato, attraversa una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale, o di una falda sotterranea, in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici;
- un modello del bilancio del deflusso alterato attuale, che tiene conto cioè dell'effetto dell'attività antropica attuale, costruito mediante un'applicazione del codice Mike Basin della DHI Software, e che ha come dati d'ingresso le risorse naturali valutate al punto precedente ed uno schema degli usi ad un dettaglio adatto alla scala regionale.

Pertanto in ogni nodo della rete idrografica regionale è disponibile il valore della Portata naturale media mensile calcolata con il modello suddetto.

L'aggiornamento dei modelli sopra richiamati richiede:

- a) l'acquisizione sistematica di dati meteo- climatici e idrometrici
- b) L'aggiornamento del catasto delle utilizzazioni
- c) I risultati della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale.
- d) Implementazione della modellistica

In relazione al punto a) la Regione ha dato un grosso impulso all'implementazione della rete idrometrografica regionale destinando sistematicamente parte delle le risorse derivanti dai proventi dei canni del demanio idrico all'implementazione di detta rete (vedasi in ultimo la Determina Direttoriale DPC/226 del 5/11/2020)

Sul tema inoltre sono state messe in campo ulteriori risorse grazie alla partecipazione della Regione al progetto POC Restart coordinato dall'Autorità di Distretto dell'appennino centrale che contiene una linea specifica finalizzata all'implementazione della rete quali-quantitativa dei corpi idrici regionali ricadenti nell'area del cratere del sisma 2016.

Inoltre nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020) Delibera CIPE 55/2016 – Piano Operativo Ambiente (POA) sotto piano “Intervento per la Tutela del Territorio e delle Acque” la Regione Abruzzo ha presentato un specifico progetto alle Autorità di Distretto e ad ISPRA che coordinano detta attività finalizzato all'Implementazione del monitoraggio idrologico e dell'Implementazione e del Monitoraggio idrogeologico, idromorfologico, delle portate solide e del deflusso ecologico ((linea di intervento L1 Monitoraggio quali-quantitativo). (Rif. Nota prot.n.0330616/20 del 06/11/2020)

In relazione al punto b) viene pubblicato da marzo 2019, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, il catasto delle utilizzazioni delle acque pubblica in attuazione dell'art 6 del Decreto n. 3/Reg del 13/08/2007.

Il catasto viene aggiornato con periodicità semestrale attraverso i dati forniti dagli utilizzatori, secondo le modalità definite dal medesimo art. 6 con la compilazione della scheda di “Censimento delle utilizzazioni in atto” allegata al regolamento stesso e conforme a quanto previsto dal DM 28 luglio 2004.

Il Servizio competente alla formazione del Catasto ai sensi del citato art. 6 del Regolamento 3/2017 ha avviato nel corso dell'anno 2020 una concreta azione, attraverso una richiesta formale diretta ai singoli utilizzatori, volta alla conferma/completamento, per ciascuna utilizzazione, dei dati previsti nella Scheda di censimento



(con particolare riferimento alla localizzazione geografica del punto di presa, alle portate prelevate, gli usi, ecc..) anche al fine di assicurare i minimi dati utili e necessari per l'applicazione della Direttiva, soprattutto sul tema delle coordinate geografiche delle opere di presa .

Anche su questo tema i progetti POC Restart e POA sopra descritti prevedono una specifica linea finalizzata all'implementazione dei catasti dei prelievi. La Regione Abruzzo è parte attiva di detti progetti che prevedono risorse finanziarie rilevanti per il completamento di detti catasti.

In relazione al punto c) i dati acquisiti durante le attività di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (Dati quali-quantitativi nelle sezioni oggetto di sperimentazione e a monte delle stesse, applicazione di modelli sito specifici quali il PHABSIM per la valutazione del deflusso ottimale, applicazione di Indici di Qualità Idromorfologica nelle sezioni oggetto di sperimentazione e a monte delle stesse, ecc.) sono utilizzati al fine di valutare la coerenza della metodologia di calcolo del Deflusso Minimo Vitale adottata con il Piano di Tutela delle Acque con le previsioni della Direttiva 30/STA del 13/2/2017 sulla determinazione del Deflusso Ecologico.

Per le metodologie di calcolo del Deflusso Minimo Vitale infatti l'aver avviato ormai già da anni la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, in attuazione del Piano di Tutela vigente, attraverso accordi con i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche pone la Regione in vantaggio rispetto all'attuazione della Direttiva Deflussi: con la chiusura delle attività di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale e l'analisi di tutti i dati raccolti sarà possibile verificare la coerenza dei criteri di valutazione adottati con quello della Direttiva e/o adottati, ove necessario, adeguati fattori correttivi per pervenire entro i termini indicati dalle Direttive delle Autorità di Distretto (31/12/2021) all'attuazione progressiva della disciplina del deflusso ecologico

In relazione al punto d) nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020) Delibera CIPE 55/2016 – Piano Operativo Ambiente (POA) sotto piano “Intervento per la Tutela del Territorio e delle Acque” la Regione Abruzzo ha presentato un specifico progetto alle Autorità di Distretto finalizzato all'implementazione della modellistica di settore (Implementazione del Modello idrico e idrogeologico), (Rif. Nota prot.n.0330616/20 del 06/11/2020).

Tutto quanto sopra descritto ad evidenza delle azioni messe in campo dalla Regione a garanzia disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la Direttiva 29/STA.

Paragrafo 3

Attuazione Decreto 29/STA e conseguenti Direttive dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale

Alla luce dei contenuti del Decreto 29/STA, delle Direttive conseguenti delle Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale , del documento di integrazione alla Direttiva dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale proposto con nota prot. 8394 del 18.11.2020, nel territorio della Regione Abruzzo, ai fini della valutazione ambientale ex ante delle derivazioni si applicano gli indici e le relative soglie conformi ai documenti succitati secondo le indicazioni tecniche di cui al **SubAllegato A** prodotto dalla società in house Abruzzo Sviluppo, incaricata ai sensi della DGR 781/2019, dell'aggiornamento sessennale del Piano di Tutela delle Acque.



REGIONE ABRUZZO
DPC - Dipartimento Ambiente e Territorio



**INDIRIZZI OPERATIVI PER
L'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI
CUI AL D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

Regione Abruzzo



**Dott. Geol. Antonio Pizzonia
(coordinatore)
Dott. Geol. Carlo Gazzetti
Dott. Giuseppe Luciani
Avv. Lorenzo Passeri Mencucci
Dott. Biol. Lino Ruggieri
Ing. Mario Santini**

Premessa

Il presente documento espone gli indirizzi operativi della Regione Abruzzo per l'applicazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 recependo le proposte metodologiche di attuazione delle L.G. ministeriali riportate nelle "Direttive per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale" di cui alle Delibere CIP 1/2017 e 3/2017 rispettivamente delle Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ABDAM) e dell'Appennino Centrale (ABDAC)".

Gli indirizzi operativi si fondano, in accordo con le suddette Direttive, sulla "valutazione del rischio che, per effetto di una derivazione, i corpi idrici da questa interessati possano riportare un deterioramento del loro stato di qualità, ovvero possano non raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE".

Il riferimento ad entrambe le Direttive (di cui alle Delibere 1/2017 e 3/2017) e in particolare alle procedure per la valutazione dell'intensità dell'impatto, è necessario poiché il ricorso all'una o all'altra metodologia dipenderà dal Distretto di riferimento in cui il bacino idrografico d'interesse ricade (V. paragr. 2.1 e 2.2.). Il presente documento, pertanto, fornisce indirizzi operativi regionali che non sostituiscono le indicazioni operative delle Linee guida ministeriali (D.D. 29/STA) e delle direttive delle Autorità di Distretto ma hanno lo scopo di definire:

- una metodologia per la valutazione preliminare dell'impatto basata su indici che possono essere calcolati, sulla base dei dati disponibili, per tutto il territorio regionale;
- le attività di approfondimento conoscitivo, da svolgere in un'eventuale seconda fase, laddove la valutazione preliminare abbia individuato criticità connesse all'entità dell'impatto ambientale della derivazione o del cumulo di derivazioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

Nel contempo, i presenti indirizzi operativi forniscono una procedura che consente ai servizi procedenti come individuati nel Decreto 3/reg del 13.08.2007, dopo aver acquisito i pareri preliminari all'esame della domanda di cui all'art. 13 del Decreto n. 3/reg del 13/8/2007 di pervenire con i dati a disposizione e contenuti nell'istanza alla verifica della compatibilità ambientale della derivazione ai fini del rilascio della concessione.

Il presente documento dovrà essere Integrato o modificato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti ai successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;

1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO. ASPETTI GENERALI.

La quantificazione del rischio ambientale (RDC) richiede la conoscenza dei seguenti fattori:

1. Valore ambientale del corpo idrico.
2. Impatto della derivazione sul corpo idrico

In coerenza con quanto specificato dalle Direttive, **il valore ambientale del corpo idrico** è assunto pari al suo stato ambientale/ecologico o potenziale ecologico, nel caso di corpo idrico fortemente modificato o artificiale.

In presenza di corpi idrici non monitorati, Nel rispetto del principio di precauzione, deve essere effettuato un monitoraggio "ex ante" al fine di determinare il valore ambientale del corpo idrico e verificare la possibilità di applicare le linee guida. Per i corpi idrici esclusi dall'obbligo di classificazione il monitoraggio ex ante viene effettuato dal richiedente secondo le indicazioni dell'ARTA Abruzzo.

La classificazione dello stato da utilizzarsi può fare riferimento sia allo stato ambientale complessivo che al solo stato ecologico nel caso in cui ci siano fondati motivi per ritenere che lo stato ecologico sia quello maggiormente impattato dalla derivazione.

La classificazione dello stato ambientale del corpo idrico è riportata nel PTA facendo riferimento ai dati più aggiornati disponibili.

Nei corpi idrici in cui ricadono "siti di riferimento", individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 152/2006, è sempre esclusa la possibilità di autorizzazione di nuovi prelievi, fatta salva l'applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Nei corpi idrici a monte di tali siti, l'autorizzazione ai nuovi prelievi è possibile solo se l'intensità dell'impatto è lieve.

Per quanto riguarda la **classificazione degli impatti**, questi vengono raggruppati in tre classi di intensità crescente (Lieve, Moderata, Alta).

Il **rischio ambientale** è definito da una matrice (vedi paragr. 4) che combina la classificazione dello stato ambientale e la classificazione dell'intensità di impatto calcolata individuando tre livelli di rischio: Basso, Medio e Alto.

Per il territorio della Regione Abruzzo, tenendo conto delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti, della struttura e dei contenuti del Piano di Tutela vigente, dei dati disponibili e delle indicazioni delle Autorità di Bacino Distrettuali, appare congruente, l'applicazione di una metodologia di classificazione "semplificata" basata sugli indici di seguito descritti.

2. PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELL'IMPATTO

2.1 ACQUE SUPERFICIALI - Bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAC

La metodologia semplificata a cui si fa ricorso, rendendo possibile una stima del bilancio idrico, può consentire, attraverso il calcolo dell'indice di scarsità idrica WEI (calcolato come rapporto tra la media della domanda e la media della risorsa rinnovabile in certo intervallo di tempo) o meglio attraverso il WEI+ (in cui la domanda risulta al netto delle eventuali restituzioni) una valutazione dell'impatto quantitativo di una derivazione.

La metodologia "semplificata" riguardo al bilancio idrico a livello di bacino/sottobacino, si basa sostanzialmente sui valori di portata naturale e misurata che può essere alternativa alla tipica espressione del bilancio idrico:

$$P - E_v = I + R \pm V + P_r - R_{est}$$

dove:

P = precipitazione

E_v = evapotraspirazione

I = infiltrazione

R = ruscellamento

P_r = prelievi

R_{est} = restituzioni

V = variazione di volume negli invasi

e si può esprimere assumendo la portata naturale (P_n) pari alla portata misurata (P_a) sommata ai prelievi netti, cioè:

$$P_n = P_a + P_{metti} = P_a + (P_r - R_{est})$$

da cui:

$$P_n - P_a = (P_r - R_{est})$$

Sulla base delle stime dei termini del bilancio idrico, possono essere valutati i due indici legati al "consumo di acqua" WEI+ e WEI+(DE) rispettivamente rapportati alla portata naturale ed alla portata naturale al netto di DE:

$$WEI^+ = (P_r - R_{est})/P_n = (P_n - P_a)/P_n$$

$$WEI^+(DE) = (P_r - R_{est})/(P_n - DE) = (P_n - P_a)/(P_n - DE)$$

La valutazione è condotta, quindi, attraverso la verifica di entrambi gli indici, assumendo il valore massimo dell'intensità di impatto tra i due valori (WEI+ e WEI+(DE)).

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati i valori soglia dei due indici WEI+.

Indice	Intensità dell'impatto		
	Lieve	Moderata	Alta
WEI ⁺ (%)	WEI ⁺ ≤ 30	30 < WEI ⁺ ≤ 50	WEI ⁺ > 50
WEI ⁺ (DE) (%)	WEI ⁺ (DE) ≤ 50	50 < WEI ⁺ (DE) ≤ 80	WEI ⁺ (DE) > 80

Si precisa che la valutazione sopra riportata, considerando il prelievo utilizzato e non restituito nel corpo idrico attinente, si adatta meglio alla valutazione degli impatti delle derivazioni dissipative, pertanto tale procedura deve essere condotta per le sole derivazioni o prelievi di natura dissipativa (tutti quei prelievi e/o derivazioni che non restituiscono nel corpo idrico da cui provengono).

Nel caso in cui i dati di bilancio evidenzino criticità significative, sulla base del parere formulato dall'Autorità di Distretto ai sensi dell'art. 7 comma 2 del R. D 11/12/33 n. 1775 come modificato dal D.Lgs 152/06, indipendentemente dal valore ambientale del corpo idrico si attribuisce direttamente la classe "MEDIO" oppure "ALTO" in ragione dell'intensità della criticità evidenziata.

Negli altri casi, in ragione dei dati a disposizione, quale possibile alternativa alla procedura precedentemente illustrata, per la valutazione degli impatti delle derivazioni (dissipative e non) si possono utilizzare gli indici e le soglie riportate nella successiva tabella, nella quale si fa riferimento agli indicatori utilizzati come di seguito definiti:

Indicatori idrologici

D = portata prelevata media (m³/s) riferita al periodo utilizzato nel calcolo dell'impatto (periodo di magra, mese);

Q_n = portata naturale nel periodo di magra (mesi estivi) media (m³/s);

ΣD = cumulo dei prelievi (m³/s);

Q_{nm} =portata naturale media calcolata per ogni mese dell'anno (m³/s);

Indicatori morfologici

S = tratto sotteso (in km);

S/L = rapporto tra la lunghezza del tratto sotteso (S) e la lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (L);

$\Sigma S/L$ = rapporto tra il cumulo dei tratti sottesi (ΣS) e la lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (L);

N= numero di opere trasversali esistenti più opera/e in progetto sul tratto omogeneo;

Lt = lunghezza tratto omogeneo (km).

Indicatori di qualità morfologica

IQMve (%) = Sub-indice di vegetazione riferito alla metodologia IDRAIM (F12, F13, A12)

IQMmpost = Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio di cui alla metodologia IDRAIM "post operam"

IQMmante = Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio di cui alla metodologia IDRAIM "ante operam"

Determinati gli indicatori (vedi indicazioni riportate nei paragrafi successivi), questi vengono utilizzati, secondo le modalità riportate nelle tabelle che seguono, rispettivamente riferite al caso di derivazioni dissipative e al caso di derivazioni non dissipative. Per ogni prelievo vengono valutati, in corrispondenza della derivazione, l'impatto del singolo prelievo e del cumulo dei prelievi (nel caso in cui nel bacino a monte della derivazione insistano altre derivazioni).

Ai fini della valutazione dell'intensità dell'impatto si attribuisce alla derivazione l'impatto maggiore tra tutti quelli riscontrati.

Tipologia	Pressione	Indicatori	Intensità dell'impatto		
			Lieve	Moderata	Alta
<i>Caso di derivazioni dissipative</i>	<i>Prelievo singolo</i>	D/Q_n (%)	$D/Q_n \leq 5$	$5 < D/Q_n \leq 10$	$D/Q_n > 10$
	<i>Cumulo di prelievi</i>	$\Sigma D/Q_n$ (%)	$\Sigma D/Q_n \leq 25$	$25 < \Sigma D/Q_n \leq 50$	$\Sigma D/Q_n > 50$

Tipologia	Pressione	Indicatori	Intensità dell'impatto		
			$D/Q_{nm} \leq$	$25 < D/Q_{nm}$	$D/Q_{nm} > 50$

6

Caso di derivazioni non dissipative	Prelievo singolo	D/Q_{nm} (%)		25	≤ 50			
		S (km)	S > 1 S/L > 15	Lieve	Moderata	Alta		
		S/L (%)	0,25 < S ≤ 1 e 7,5 < S/L ≤ 15	Lieve	Moderata	Moderata		
			S < 0,25 e S/L ≤ 7,5	Lieve	Lieve	Lieve		
		Pressione	Indicatori		Intensità dell'impatto			
	Cumulo di prelievi	ΣD/Q_{nm} (%) S/L (%)			ΣD/Q_{nm} ≤ 25	25 < ΣD/Q_{nm} ≤ 50	ΣD/Q_{nm} > 50	
					Σ S/L > 30	Lieve	Moderata	Alta
					15 < ΣS/L ≤ 30	Lieve	Moderata	Moderata
					ΣS/L ≤ 15	Lieve	Lieve	Lieve

Tipologia	Pressione	Indicatori	Intensità dell'impatto		
Caso di derivazioni dissipative	Singola opera o cumulo di opere trasversali	N/L_t	Lieve	Moderata	Alta
			N/L _t < 2,5	2,5 ≤ N/L _t ≤ 5	N/L _t > 5
			collina/montagna	collina/montagna	collina/montagna
			Lieve	Moderata	Alta
			N/L _t < 0,5	0,5 ≤ N/L _t ≤ 1	N/L _t > 1
			pianura	pianura	pianura
Caso di derivazioni dissipative o non dissipative che prevedono alterazioni alla zona ripariale		IQM_{ve} (%)	Lieve	Moderata	Alta
			IQM _{post} /IQM _{ante} < 15%	IQM _{post} /IQM _{ante}	IQM _{post} /IQM _{ante} > 30%

2.2 ACQUE SUPERFICIALI - Bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAM

Per i bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale gli indicatori e gli indici per la valutazione dell'intensità di impatto sono quelli definiti nella "Direttiva derivazioni" dell'ABDAM (di cui Delibera CIP 1/2017).

La procedura "semplificata" prende in considerazione i medesimi indicatori idrologici e morfologici descritti per i bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAC.

Tali indicatori vengono utilizzati, secondo le modalità riportate nelle tabelle che seguono, per la valutazione dell'intensità di impatto delle diverse tipologie di prelievo secondo i criteri della "Direttiva derivazioni" dell'ABDAM.

Le intensità di impatto sono valutate rispetto a tre distinti valori soglia, così definiti:

- Cumulo di derivazioni:
 - Valore indice $\geq VS1$: Intensità alta;
 - $VS1 * \alpha \leq$ Valore indice $< VS1$: Intensità moderata;
 - Valore indice $< VS1 * \alpha$: Intensità lieve.

- Derivazione singola:
 - Valore indice $\geq \beta * VS1$: Intensità alta;
 - $\beta * VS1 \leq$ Valore indice $< \alpha * \beta * VS1$: Intensità moderata;
 - Valore indice $< \alpha * \beta * VS1$: Intensità lieve.

Il valore $VS1(X)$ ed i fattori correttivi α e β , rispettivamente nel caso di derivazioni singole e di cumulo di derivazioni, sono riportati nel seguito:

CUMULO DI DERIVAZIONI			
Pressione e indice	VS1(X)	α	Specificatori
PRESSIONI IDROLOGICHE			
Prelievo/diversione di portata – Agricoltura (uso irriguo)	$\sum D/(Q_n-DE) \geq 1$ WEI+ ≥ 1	$\alpha=0.25$	Riferito alla sola stagione irrigua
Prelievo/diversione di portata – altri usi	$\sum D/(Q_n-DE) \geq 1$ WEI+ ≥ 1	$\alpha=0.25$	Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
Prelievo/diversione di portata – uso idroelettrico: contemporanea presenza delle due seguenti condizioni:	$\sum D/(Q_n-DE) \geq 1$ WEI+ ≥ 1 S/L ≥ 0.5	$\alpha=0.25$	Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
PRESSIONI IDROMORFOLOGICHE			
Opere trasversali	(montagna) Nb / l $\geq 3/200$	(montagna) $\alpha = 0.50$	
	(pianura) Nb / l $\geq 1/200$	(pianura) $\alpha = 0.50$	
Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse	Nd / L ≥ 0.5	$\alpha = 0.50$	

Dove:

- D = somma delle portate massime derivabili
- WEI+ = Water Exploitation Index modificato
- Qn = portata media naturale nel tratto interessato dalle derivazioni
- S = lunghezza dei tratti sottesi
- α = fattore di riduzione per la determinazione della soglia di intensità lieve, a partire da quella alta
- VS1(X)= valore soglia per impatto di intensità alta relativa all'indice generico X, per "cumulo di derivazioni"
- Nb = numero di briglie [/]

- N_d = numero di opere come dighe, barriere e chiuse [l]
- l = lunghezza del corpo idrico [m]
- L = lunghezza del corpo idrico [km]

In caso di derivazione singola (assenza di derivazioni nel bacino a monte) i valori soglia sono ridotti di un fattore β , come indicato nella tabella che segue:

DERIVAZIONE SINGOLA			
Pressione e indice	β		Specificatori
PRESSIONI IDROLOGICHE			
Prelievo/diversione di portata – Agricoltura (uso irriguo)	$\beta = 0.5$		Riferito alla sola stagione irrigua
Prelievo/diversione di portata – altri usi	$\beta = 0.5$		Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
Prelievo/diversione di portata – uso idroelettrico	$\beta = 0.5$		Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
PRESSIONI IDROMORFOLOGICHE			
Opere trasversali	$\beta = 0.5$		
Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse	$\beta = 0.5$		

Il valore del prelievo $\sum D$ da utilizzare nella valutazione degli indici deve essere considerato al netto delle restituzioni a monte del nodo considerato.

Ai fini della valutazione dell'intensità dell'impatto si attribuisce alla derivazione l'impatto maggiore tra tutti quelli riscontrati.

Si riporta nel seguito la matrice di impatto da assegnare alle derivazioni non dissipative.

CUMULO DERIVAZIONI	Rapporto tra indicatore D e portata media naturale Qn del corpo idrico		
Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	$D/Qn \geq VS1(D/Qn)$	$\alpha VS1(D/Qn) \leq D/Qn < VS1(D/Qn)$	$D/Qn < \alpha VS1(D/Qn)$
$S/L \geq VS1(S/L)$	Alta	Moderata	Lieve
$\alpha VS1(S/L) \leq S/L < VS1(S/L)$	Moderata	Moderata	Lieve
$S/L < \alpha VS1(S/L)$	Lieve	Lieve	Lieve

SINGOLA DERIVAZIONE	Rapporto tra indicatore D e portata media naturale Qn del corpo idrico		
Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	$D/Qn \geq \beta VS1(D/Qn)$	$\alpha \beta VS1(D/Qn) \leq D/Qn < VS1(D/Qn)$	$D/Qn < \alpha \beta VS1(D/Qn)$
$S/L \geq \beta VS1(S/L)$	Alta	Moderata	Lieve
$\alpha \beta VS1(S/L) \leq S/L < \beta VS1(S/L)$	Moderata	Moderata	Lieve
$S/L < \alpha \beta VS1(S/L)$	Lieve	Lieve	Lieve

2.3 Indicazioni per il calcolo degli indicatori

Nel presente paragrafo vengono fornite alcune indicazioni sulle modalità utilizzate per il calcolo degli indicatori di più complessa definizione, sulla base dei dati disponibili a livello regionale, con particolare riferimento:

- alla delimitazione e classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA vigente;

- al bilancio idrologico e idrogeologico presente nel PTA vigente;
- ai valori di deflusso ecologico DE e/o Deflusso Minimo Vitale (DMV) definiti per i nodi significativi della rete idrografica regionale definiti nel PTA vigente (Elaborato A1.6);
- ai dati derivanti dagli studi delle pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA.

La documentazione richiamata costituisce il livello informativo di base che deve essere sempre preso in considerazione come punto di partenza delle valutazioni.

Portata naturale (Qn)

La portata naturale Qn corrisponde al valore della portata che il corso d'acqua avrebbe in assenza di derivazioni.

Il valore della portata naturale Qn dei nodi della rete individuata nel modello di bilancio del PTA (elaborato A1.6 Appendice 1) è stato calcolato mediante una procedura mista, basata sulle misure idrometriche disponibili e sul bilancio idrologico a scala mensile. Tale valore può essere assunto come riferimento per l'applicazione delle valutazioni di impatto.

In alternativa, nei casi in cui si possa disporre di misure sperimentali significative, la portata naturale può essere stimata:

- sommando il valore dei prelievi netti (prelievi meno restituzioni) al valore della portata misurata;
- dalle serie storiche di misure effettuate in condizioni poco disturbate da prelievi idrici;
- dal calcolo del bilancio idrologico e idrogeologico distribuito, opportunamente calibrato;
- sulla base di misure di portata effettuate per un periodo minimo di 5 anni.

Water Exploitation index Plus (WEI+)

$(\text{Volume prelevato} - \text{volume restituito}) / (\text{Volume risorsa disponibile})$

Deflusso ecologico (DE) o Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Il valore del Deflusso Ecologico DE o del Deflusso Minimo Vitale DMV (in assenza di valutazione del DE) che deve essere salvaguardato in ogni nodo della rete idrografica regionale è definito dal PTA vigente (documento A1-6).

Prelievi (D) e restituzioni (R)

I dati necessari per la valutazione dei prelievi idrici possono essere ricavati dagli archivi regionali a partire dal Catasto delle Utilizzazioni di cui all' art. 6 del Decreto Regionale n. 3/Reg. del 13.8.2007 effettuando i necessari riscontri in sito e approfondimenti presso gli uffici competenti.

In particolare, per i principali prelievi dovranno essere approfonditi: l'ubicazione delle opere di presa e di restituzione (ove presenti) e il regime d'uso.

L'analisi delle restituzioni potrà quindi essere completata con verifiche e rilievi in sito, o la richiesta di eventuali altri dati disponibili presso i concessionari e i soggetti gestori.

Una stima del valore complessivo dei prelievi e delle restituzioni a monte di una determinata sezione di corso d'acqua può essere ricavata dalla differenza tra la portata naturale calcolata e la portata attuale misurata.

2.4 Fase di approfondimento

Nel caso in cui la prima fase della valutazione si sia conclusa con l'assegnazione della derivazione alla classe di "Rischio medio" (V. paragr. 4), non è possibile esprimere un giudizio definitivo sulla compatibilità della derivazione o cumulo di derivazioni ed occorre quindi procedere ad una fase di approfondimento che indaghi in dettaglio l'impatto della derivazione sugli elementi di qualità idromorfologica e su quelli chimico-fisici e biologici, anche in riferimento alla possibilità di mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nei Piani di gestione distrettuali.

La suddetta seconda fase di valutazione si avvale degli indici riconducibili alle metodologie IDRAIM e MesoHABSIM.

Al termine della seconda fase della valutazione, l'Autorità procede alla verifica conclusiva, in base all'impatto complessivo della derivazione:

- se vi è almeno un elemento di qualità che subisce un impatto d'intensità "Alta", la derivazione è da ritenersi non compatibile con lo stato ambientale attuale del corpo idrico o con il suo obiettivo di qualità;

- se vi è almeno un elemento di qualità che subisce un impatto di intensità "Moderata", la derivazione potrebbe non essere compatibile. In questo caso la compatibilità è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

a) sono previste misure di mitigazione dell'impatto tali da assicurare il non deterioramento della classe degli elementi di qualità impattati ed il raggiungimento dell'obiettivo di qualità;

b) è prevista nel disciplinare di concessione la possibilità di rivedere i termini della concessione stessa, in relazione ai risultati dei monitoraggi ambientali post-operam dello stato del corpo idrico, che in questo caso andrebbero obbligatoriamente imposti.

- se il livello d'impatto è di intensità "Lieve" per tutte le componenti, la derivazione è considerata compatibile; sono comunque possibili prescrizioni specifiche.

2.5 Acque Sotterranee

La valutazione dell'intensità di impatto degli effetti dei prelievi idrici da pozzi o drenaggi dai corpi idrici sotterranei richiede preliminarmente la definizione del modello concettuale del corpo idrico sotterraneo (D.lgs. 30/09).

Nel modello concettuale di ciascun corpo idrico sotterraneo devono essere evidenziati:

- i limiti idraulici e la geometria dell'acquifero;
- i processi di ricarica naturale e la risorsa rinnovabile;
- la superficie piezometrica in condizioni naturali indisturbate;
- le direttrici di deflusso naturali;
- le interazioni con i corpi idrici superficiali e con gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee;
- le estrazioni e gli emungimenti che modificano la piezometria nonché le risultanze del censimento delle utilizzazioni di cui all'art. 95, comma 5 del d. lgs. 152/06;
- gli obiettivi di tutela dei corpi idrici sotterranei ai sensi degli art. 76 e 77 del d. lgs. 152/06.

L'intensità di impatto dei prelievi deve pertanto essere valutata tenendo conto delle risorse utilizzabili risultanti dal bilancio idrico in rapporto alle caratteristiche idrodinamiche e idrochimiche del corpo idrico sotterraneo, al fine di garantire:

- il deflusso necessario per il mantenimento della relativa componente del DE dei corpi idrici superficiali connessi;
- le risorse idriche sotterranee già impegnate perché captate da sorgenti e/o utilizzate nel corpo idrico superficiale connesso;
- il mantenimento dei livelli piezometrici necessari per il mantenimento delle direzioni di flusso, dei fenomeni di risalita del cuneo salino (ove possibili), delle caratteristiche idrochimiche dei diversi livelli acquiferi, della necessità di contenere eventuali fenomeni di subsidenza ecc.

In presenza di dati di bilancio idrico dettagliati, la valutazione dell'intensità di impatto dei prelievi singoli e cumulati sui corpi idrici sotterranei del territorio regionale deve essere svolta tenendo conto delle indicazioni di cui al paragrafo 6.2 B della Direttiva derivazioni "per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale" (Delibera n. 3 CIP 14-12-2017).

Tuttavia, in considerazione della complessità delle indagini e degli studi necessari per l'applicazione della metodologia richiamata e tenendo conto del fatto che pressioni elevate connesse con i prelievi di acque sotterranee interessano settori limitati del territorio regionale, si ritiene plausibile il ricorso, su tutto il territorio regionale, alla metodologia semplificata proposta dall'ABDAM nella Direttiva di cui alla Delibera n. 1 CIP 14-12-2017.

Come indicato nella Direttiva dell'ABDAM, in prima approssimazione si può fare riferimento a valori soglia definiti in ragione dell'estensione del corpo idrico sotterraneo, rappresentata dalla proiezione in pianta dell'insieme di rocce permeabili che costituiscono l'acquifero.

Nel dettaglio, sono state distinte due classi di acquiferi e per ciascuna classe sono stati individuati due differenti valori di soglie di prelievo cumulato per il passaggio tra le diverse classi d'impatto:

Acquiferi con superficie inferiore a 50 km²:

15

- 160.000 m³/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 5 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto lieve -moderata);
- 780.000 m³/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 25 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto moderata-alta);

Acquiferi con superficie superiore a 50 km²:

- 480000 m³/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 15 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto lieve -moderata);
- 2.500.000 m³/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 80 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto moderata-alta).

3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI APPLICAZIONE

L'applicazione delle procedure di valutazione sopra descritte, è stata effettuata a livello sperimentale per i corpi idrici superficiali e sotterranei del bacino del Fiume Aventino, evidenziando che la coerenza e la validità dei risultati è connessa con la corretta individuazione del tratto di corpo idrico superficiale considerato e dei relativi bacini idrografici e idrogeologici sottesi.

Per i corsi d'acqua la valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione un tratto idraulicamente omogeneo per portate, posizione morfologica, sezione d'alveo, apporti naturali (grandi gruppi sorgivi, affluenti principali ecc.), derivazioni e restituzioni di rilievo.

Il tratto idraulicamente omogeneo deve essere costituito da uno o più rami compresi tra 2 o più nodi della rete individuata nel modello di bilancio (elaborato A1.6 del Piano di tutela) in cui l'intera rete idrografica della Regione Abruzzo è stata schematizzata tramite n° 552 nodi e n° 510 rami. Ciò in considerazione del fatto che ciascun nodo risulta caratterizzato nel PTA vigente dal valore del deflusso naturale e del DMV e che l'individuazione dei rami e dei nodi è stata effettuata allo scopo di calcolare le portate naturali derivanti dagli apporti dei bacini idrografici e dei bacini idrogeologici sottesi e i relativi valori del DMV.

La necessità di considerare tratti estesi a più rami e nodi o tratti intermedi deve essere supportata da considerazioni di natura idrologica, tenendo conto del fatto che il valore del Deflusso Ecologico DE (DMV in caso di DE non definito) deve essere verificato in ogni nodo e che nella valutazione dell'intensità di impatto dovrà essere assunto il valore più cautelativo risultante nei nodi presi in considerazione.


Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, è opportuno che, per i grandi acquiferi carbonatici individuati dal PTA, l'applicazione degli indici sia effettuata a scala di potenziale bacino idrogeologico sotteso rispetto ai rami e ai nodi del modello di bilancio o a sorgenti e gruppi sorgivi rilevanti alimentati dalla falda di base.

Per le strutture caratterizzate dalla presenza di falde acquifere discontinue che danno luogo a numerose piccole emergenze, è necessario che il bacino idrogeologico potenzialmente interessato dagli effetti della nuova captazione sia individuato dal richiedente, sulla base di criteri di analisi idrogeologica (vincoli di natura topografica, stratigrafica, strutturale e di bilancio idrogeologico).

Considerazioni analoghe devono essere svolte anche per gli acquiferi alluvionali, al fine di evitare di estendere la valutazione degli indici ad aree prive di potenziali significative interferenze.

Nei territori con litologie affioranti con risorse idriche trascurabili la valutazione di impatto dei prelievi di acque sotterranee può essere omessa, purché sia dimostrato che l'opera non interessi in profondità falde acquifere in continuità con acquiferi di interesse regionale e locale.

Nella figura che segue si riporta un esempio di possibile individuazione degli ambiti di applicazione riferita ai corpi idrici superficiali e sotterranei del bacino del Fiume Aventino.



4. RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI

Per la valutazione del rischio ambientale si può far riferimento alla tabella 11 riportata nell'allegato A del DD n. 29/2017, che per comodità si riporta di seguito.

Valore ambientale del corpo idrico superficiale	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola/cumulo di derivazioni		
	Lieve	Moderata	Alta
(V1) Elevato	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)
(V2) Buono	MEDIO	ALTO	ALTO (*)
(V3) Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO
(V4) Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO (**)
(V5) Cattivo	BASSO	BASSO	MEDIO (**)

Corpo idrico sotterraneo	Nulla	Lieve	Moderata	Alta
Buono stato quantitativo	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Stato quantitativo scarso per interazione con corpo idrico superficiali ed ecosistemi terrestri dipendenti	BASSO	MEDIO (**)	MEDIO (**)	ALTO (*)
Stato quantitativo scarso per intrusione salina	BASSO	MEDIO (**)	ALTO (*)	ALTO (*)
Stato scarso per deficit del bilancio idrico	BASSO	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)

(*) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della Direttiva quadro acque per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

(**) La nuova derivazione, o il cumulo di nuove derivazioni, incidenti su un corpo idrico di qualità inferiore al buono anche a causa della pressione derivante dai prelievi, che comportino un incremento della pressione ambientale, sono da considerarsi tendenzialmente non compatibili.

Per quanto riguarda il significato attribuito a ciascuna classe di rischio può farsi riferimento alla tabella 12 del medesimo allegato A, che per utilità è riportata nella successiva tabella.

Rischio ambientale	Significato operativo
BASSO	La derivazione può essere assentita nel rispetto di specifiche prescrizioni ove necessario.
MEDIO	La derivazione può essere assentita con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico/i corpi idrici interessato/interessati.
ALTO	La derivazione non può essere assentita in via ordinaria. <u>L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 5 e 7 dell'art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D.lgs. 152/2006.</u>

Nelle situazioni in cui la nuova derivazione si inquadra in un **contesto di rischio basso**, il prelievo può essere assentito salvo particolari situazioni che possono essere connesse con fenomeni di interferenza locale, di tipo ambientale o relative ad altre concessioni che richiedano l'adozione di particolari misure.

Tali approfondimenti rientrano nelle valutazioni da effettuare in sede di istruttoria come previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto N. 3/REG. del 13/08/2007 "Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee".

Le derivazioni idroelettriche che restituiscono l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa, senza generare alcuna sottensione di tratti di corpo idrico e che utilizzano opere trasversali esistenti, senza la previsione di ulteriori opere, longitudinali e trasversali, possono essere collocate dall'Autorità concedente direttamente nella classe "Rischio basso", qualunque sia il valore ambientale del corpo idrico, se sono contestualmente predisposte opere per assicurare la continuità idrobiologica (scale o

rampe di risalita dei pesci) e di sedimentazione ove ciò non comprometta l'efficacia delle misure di mitigazione del rischio di alluvioni.

Per le nuove captazioni di acque superficiali e sotterranee che si inquadrano in un **contesto di rischio medio** è necessario che l'analisi degli effetti della derivazione sul corpo idrico sia approfondita, a carico del richiedente, ad un livello di caratterizzazione di maggior dettaglio. Occorre quindi procedere ad una fase di approfondimento che indaghi l'impatto della derivazione sugli elementi di qualità idromorfologica e su quelli chimico-fisici e biologici. A tal fine è possibile ricorrere ad indici riconducibili alla metodologia IDRAIM (IQMm, IQMve, IARI, SUM) o alla metodologia MesoHABSIM, (IH).

Per le nuove derivazioni che si inquadrano in un **contesto di rischio alto**, sono da considerarsi tendenzialmente non concedibili, fermo restando la possibilità di una ridefinizione del livello di rischio sulla base di misure sperimentali e studi di dettaglio effettuati dal richiedente e valutati dalla struttura regionale procedente ai sensi del Decreto N. 3/REG. del 13/08/2007.

Per le derivazioni idriche soggette a valutazione di assoggettabilità a VIA si rimanda a quanto previsto all'Allegato IV alla parte Seconda del D.lgs 152/06.

In tutti i casi, al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale anche nel caso di periodi siccitosi, tenendo conto della non completezza delle serie storiche di misure disponibili sui principali corpi idrici regionali, delle possibili variazioni del quadro climatico e dell'evoluzione delle procedure e delle norme connesse con la definizione del deflusso ecologico (DE), è opportuno che nel disciplinare di concessione sia previsto che:

- salvo i casi previsti dall'art. 77 del D.lgs 152/06, in caso di carenza idrica le portate che possono essere derivate devono essere rimodulate al fine di garantire il DMV/DE e che, i sensi dell'Art. 19 del R.D. 1775/33, tale rimodulazione non dà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione;
- l'eventuale adeguamento del DMV/DE non può dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.

In ogni caso, il disciplinare prevede la possibilità di rivedere i termini della concessione in funzione delle prescrizioni e dei risultati del monitoraggio ambientale, anche in accordo con le misure contenute nei Piani di Gestione Distrettuali.

5. RINNOVO DI CONCESSIONI ESISTENTI

Se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) "Buono" o "Elevato", alla derivazione si può attribuire direttamente il rischio BASSO in quanto si deve desumere che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti o comunque finalizzate a mitigare gli impatti.

Se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) inferiore a "Buono", poiché la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico, va condotta la valutazione al termine della quale possono individuarsi i seguenti livelli di rischio:

- Se l'intensità degli impatti del singolo prelievo e per cumulo di prelievi risulta < di ALTA, al rinnovo si attribuisce livello di rischio BASSO;
- Se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo < di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio MEDIO, quindi la derivazione è ammissibile con specifiche prescrizioni finalizzate alla riduzione degli impatti;
- Se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo \geq di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio ALTO, salvo diversa determinazione a seguito di indagini di maggior dettaglio da eseguire a cura del richiedente.
-

Il Gruppo di Lavoro Abruzzo Sviluppo S.p.A:

Dott. Geol. Antonio Pizzonia (coordinatore)

Dott. Geol. Carlo Gazzetti

Dott. Giuseppe Luciani

Avv. Lorenzo Passeri Mencucci

Dott. Biol. Lino Ruggieri

Ing. Mario Santini

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO**XI LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 21.12.2020

(svolta in modalità telematica, con partecipazione in presenza di alcuni Consiglieri)

Presidenza del Presidente: SOSPURI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	X
BLASIOLI	X	FEDELE		QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI	X	MARCOZZI	X	SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI	X	SOSPURI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	X
DI BENEDETTO	X	MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI	X	TESTA	
DI MATTEO		PEPE	X		
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 41/2

OGGETTO: Modifica della Deliberazione consiliare 51/10 del 15/12/2015 in merito alla "moratoria" di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2^a Commissione consiliare permanente svolta dal presidente Marcovecchio che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale datata 1.12.2020, n. 778;

Preso atto dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione, che di seguito si riporta integralmente:

<<LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali;

Vista la Direttiva Comunitaria 2000/60 del 23 Ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che stabilisce l'obbligo, per gli stati membri, di raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale di buono sui corsi idrici superficiali e sotterranei entro il 2015;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

Visto il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee;

Richiamato in particolare:

- l'art. 7 del T.U. n.1775/1933 come modificato dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i che recita: "Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina";

- l'art. 12 bis del T.U. n.1775/1933 come modificato dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. che stabilisce, tra l'altro, che "Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico [...];

Richiamato altresì in particolare:

- l'art. 9 del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 che individua le competenze nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle concessioni distinguendo: il "Servizio Procedente" individuato negli "uffici regionali o provinciali demandati all'istruttoria delle domande", dall'"Autorità Concedente" individuata negli uffici regionali o provinciali demandati al rilascio della concessione;

- l'art. 25 del D.P.G.R. n.3/Reg./2007 recante "Criteri per il rilascio della concessione" che stabilisce, tra l'altro, al comma 1: "Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

- omisiss

- c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;

- omisiss

- f) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del d.lgs. 152/2006;

- omisiss";

Vista la Legge regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014,

Richiamata la D.G.R. n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32;

Richiamata la DGR 437 del 29 luglio 2019 che, alla luce della costituzione formale delle Autorità di Bacino Distrettuale approva lo "schema di Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per lo svolgimento delle funzioni del Distretto riferite al territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nel Bacino interregionale del Fiume Sangro e nel Bacino interregionale del Fiume Tronto", indicando tra le procedure che costituiscono oggetto di avalimento, ai sensi dell'art. 4 dello schema di accordo anche i "pareri di competenza nei procedimenti di concessione di derivazione di acque sotterranee e superficiali";

Richiamati:

- il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale adottato il 17.12.2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato dell'Autorità di Bacino del Tevere;

- il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale, adottato il 17.12.2015 ed approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;

Richiamato il Piano di Tutela delle Acque approvato con la Delibera del Consiglio regionale n. 51/9 del 16.12.2015, come da proposta dalla Giunta regionale con la DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013, recante

"D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque";

Richiamata la Delibera del Consiglio regionale n. 51/10 del 16.12.2015 recante "D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale avvio dell'aggiornamento del Piano approvato" come da proposta di Deliberazione della Giunta regionale n. 710/C del 27.08.2015;

Richiamati gli atti con i quali sono stati aggiornati progressivamente gli elaborati del Piano di Tutela con le modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano vigente:

- Delibera della Giunta regionale n. 1013 del 07.12.2015 avente ad oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque – ai fini del riesame del ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2012";

- DGR n. 55 del 13.2.2017 avente ad oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali";

- DGR n. 795 del 16.12.2019 recante "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento;

Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola";

- DGR n. 852 del 23/12/2019 avente ad oggetto" Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: aggiornamento analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali e sotterranei regionali ed approvazione schede monografiche corpi idrici";

- DGR n. 851 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Piano di Tutela delle Acque – Presa d'atto del quadro ricognitivo degli agglomerati superiori e inferiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e dei relativi impianti di depurazione";

Richiamata altresì la DGR 753 del 29/11/2019 recante "D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Atto di indirizzo per la valutazione dell'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A." e la successiva DGR 781 del 9/12/2019 recante "D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A ed approvazione del relativo schema di Convenzione", con la quale, alla luce della scadenza del 31 dicembre 2021 imposta dalla Direttiva 2000/60 per l'aggiornamento dei Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici, delle previsioni dell'art. 121 del D.Lgs 152/06 in merito all'obbligo di aggiornare il Piano di Tutela ogni 6 anni, di tutto quanto emerso con gli aggiornamenti finora intervenuti, nonché degli aggiornamenti normativi, d'indirizzo e regolamentari in materia, la Regione Abruzzo ha affidato l'aggiornamento sessennale del Piano di Tutela delle Acque alla società in house Abruzzo Sviluppo Spa;

Tenuto conto altresì che la tra le attività previste nella Convenzione di affidamento dell'incarico di aggiornamento del Piano di Tutela stipulata con la società Abruzzo Sviluppo e richiamata in premessa vi è anche quello di far sì che il Piano aggiornato assicuri "la piena Attuazione dei Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017 e delle Delibere n.1 e 2 del 14.12.2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e n. 3 e 4 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale secondo i criteri e i contenuti ivi presenti";

Evidenziato che:

La già richiamata Deliberazione consiliare 51/9 del 15/12/2015 ha approvato il Piano "come proposto dalla Giunta regionale con Deliberazione della stessa n. 492/C dell'8 luglio 2013, così come emendato dalla seconda Commissione Consigliare nella seduta del 10 dicembre 2015: "la Regione al fine di garantire la salvaguardia della risorsa idrica nel rispetto del principio di precauzione promuove e sostiene azioni tese al miglioramento della qualità di corpi idrici attraverso successive misure volte:

- a recepire nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque politiche sui cambiamenti climatici connesse alla protezione ed alla gestione integrata della risorsa idrica;

- alla moratoria di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico nei corpi idrici superficiali classificati con stato di qualità inferiore a "buono", ovvero "sufficiente" o "scarso" o "cattivo";

- a non consentire la ricerca di idrocarburi nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni";

La deliberazione consiliare n. 51/10 del 16.12.2015 ha inoltre approvato il programma di aggiornamento del Piano stesso come proposto nella Deliberazione della Giunta regionale n. 710/C del 27.08.2015, così come emendato dalla 2ª Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015:

- che in attesa dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, che si concluderà nei tempi 2015/2016 di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione, visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la classificazione dei corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore al "buono" rende il prelievo non compatibile con l'obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006";

Richiamato l'art.3-ter del D.Lgs- 152/06 e s.m.i. (Principio dell'azione ambientale) "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

Dato atto che la "moratoria" su richiamata ha inteso evitare il rilascio di ulteriori concessioni di derivazione idroelettrica in corpi idrici già compromessi dal punto di vista ambientale per i quali la Direttiva 2000/60 impone l'obbligo di miglioramento/raggiungimento dell'obiettivo di qualità "buono", alla luce delle contestazioni mosse dalla Commissione Europea con il caso EU Pilot 6011/2014/ENVI;

Preso atto che la Commissione europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, richiamato nella "moratoria" approvata con la Deliberazione 51\10, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;

Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017, di approvazione delle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 12 bis del R.D. 1775/1933, come modificato dal Decreto Direttoriale n.293/STA del 25/5/2017;

Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.30/STA del 13.2.2017, di approvazione delle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000;

Dato atto i suddetti Decreti Direttoriali, ed in particolare il Decreto n.29/STA del 13.2.2017, sono stati emanati per dare risposta alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea con il caso EU PILOT 6011/14/ENVI concernente le derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale, richiamato nella "moratoria" approvata con la Deliberazione 51\10, e con il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

Evidenziato in particolare che con linee guida di cui al Decreto Direttoriale n.29/STA, "si forniscono alle Autorità di bacino distrettuali (di seguito: Autorità distrettuali) ed alle Autorità concedenti (di seguito: Autorità) indirizzi metodologici volti a assicurare una efficace ed omogenea applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i medesimi corpi idrici, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE (DQA)";

Evidenziato che il Decreto n. 29/STA prevedeva l'emanazione da parte delle Autorità di Bacino Distrettuali di Delibere delle Conferenze Istituzionali permanenti finalizzate ad "adeguare ai criteri di cui alle Linee guida Ministeriali gli approcci metodologici da utilizzare nei territori di rispettiva competenza per l'effettuazione delle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque";

Considerato che il territorio della Regione Abruzzo è ricompreso sia nel Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale sia dell'Appennino Meridionale, come esplicitato rispettivamente alla lett. d) e alla lett. e) dell'art. 64, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Viste le Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, approvate con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente della stessa Autorità n. 1 e n. 2 del 14/12/2017, per l'attuazione delle linee guida di cui ai D.D. n. 29/STA e n.30/STA del 13.02.2017, avente rispettivamente ad oggetto:

- Adozione di una "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

- Adozione di una "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento /raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale";

Viste le Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale approvate con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente della stessa Autorità n. 3 e n. 4 del 14/12/2017, per l'attuazione delle linee guida di cui ai D.D. n. 29/STA e n.30/STA del 13.02.2017, avente rispettivamente ad oggetto:

- Adozione di una "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

- Adozione di una "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

Preso atto che dette Deliberazioni assumono carattere di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 65 D.Lgs 152/2006;

Evidenziato che con la Direttiva Ministeriale 29/STA e con tutti gli atti attuativi richiamati si è inteso dare risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione ambientale dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENV) con l'applicazione delle metodologie indicate nella richiamando, tra l'altro, il principio per cui "la nuova derivazione o il cumulo di derivazioni incidenti su un corpo idrico di qualità inferiore al buono anche a causa della pressione derivante dai prelievi che comportino un incremento delle pressioni ambientali sono da considerarsi tendenzialmente non compatibili" e si è inteso di "assicurare a livello nazionale una efficace ed omogenea applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775";

Evidenziato in particolare che le suddette Deliberazioni Distrettuali n. 1 e 3 citate, concernenti i criteri di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, all'art. 6 stabiliscono che le stesse "si applicano dal 1 luglio 2018 a tutte le istanze di nuova derivazione e rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento";

Evidenziato che nel quadro aggiornato di riferimento del Piano di Tutela delle Acque, come descritto da ultimo negli elaborati approvati con la DGR 852/2019, tutte le disposizioni vigenti sul territorio regionale come definite da norme, regolamenti e piani, e le Direttive dell'Autorità Di Distretto da ultimo emanate hanno costituito, unitamente alla vigenza della "moratoria "su richiamata, strumento e garanzia per l'attuazione delle previsioni dell'Art. 12 bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, che recita: "Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico [...]";

Visto l'ultimo periodo del capoverso 5, - parte a), sez. B. - dell'allegato alla Delibera n. 3, del 14 dicembre 2017, dell'Autorità di distretto dell'Appennino Centrale, relativo alla "Metodologia per la determinazione dei valori soglia" ove si dispone che "Al fine di garantire l'omogenea applicazione delle disposizioni regionali la Regione può adottare informazioni di base ovvero soglie e condizioni operative definite per il distretto nel quale è ricompreso la quasi totalità del proprio territorio";

Tenuto conto che il territorio abruzzese ricade in gran parte nell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Centrale (ABDAC) e in parte nell'area dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ABDAM), è necessario individuare gli indicatori da utilizzare per il calcolo degli indici di impatto proposti dalle due diverse Autorità, per i relativi territori di competenza;

Dato atto che sono sorte numerose difficoltà nell'interpretazione ed applicazione delle Direttive suddette con particolare riferimento a quella emanata dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale;

Rappresentato che l'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale ha istituito con nota n. 3108 del 5/5/2020 un tavolo tecnico tra le Regioni del Distretto finalizzato a verificare lo stato di attuazione della Direttiva emanata in attuazione del Decreto 29/STA e ad affrontare congiuntamente le difficoltà applicative/interpretative emerse definendo un percorso di aggiornamento e integrazione della suddetta Direttiva;

Evidenziato che nell'ambito delle attività del suddetto tavolo l'Autorità di Distretto ha proposto come da nota n. prot. 8394 del 18.11.2020 un documento di integrazione alla Direttiva già emanata dall'Autorità che comprende la definizione di indicatori e soglie conformi e coerenti con il Decreto 29/STA;

Preso atto della relazione in Allegato 1 alla presente Deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale redatta dai Servizi competenti alla pianificazione in materia di tutela delle acque (Servizio Gestione e Qualità delle Acque) e al rilascio delle concessioni a derivare (Direttore Dipartimento DPC e Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale) avente ad oggetto "Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 e indirizzi operativi" che descrive:

Quadro normativo e regolamentare previgente nel territorio regionale in materia di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni e delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale;

Verifica della disponibilità dei dati necessari ad applicare il Decreto 29/STA e le conseguenti Deliberazioni delle Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale e attività messe in campo per aggiornamento/integrazione e acquisizione sistematica di detti dati;

Attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale sul territorio regionale e indirizzi operativi;

Evidenziato che le attività di verifica dei dati disponibili per l'attuazione delle Deliberazioni 1 e 3 citate delle Autorità di Distretto, le attività messe in campo per garantire l'aggiornamento/integrazione e acquisizione sistematica di detti dati, descritte nel documento allegato, nonché la proposta dell'Autorità di Distretto centrale di integrazione della Direttiva già emanata con Deliberazione 3/2017 di cui alla nota 8394 del 18.11.2020 citata, hanno consentito la predisposizione, con il supporto della società Abruzzo Sviluppo incaricata dell'aggiornamento semestrale del Piano di Tutela delle Acque, del documento di indirizzo all'attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive distrettuali, come da sub Allegato A della relazione in Allegato 1;

Evidenziato che la metodologia applicativa del Decreto 29/STA si basa sulla valutazione del rischio ambientale, definito da una matrice che individua tre livelli di rischio (Basso, Medio e Alto), combinando la classificazione dello stato ambientale e la classificazione dell'intensità di impatto che una derivazione può avere sui corpi idrici interessati in termini di deterioramento dello stato di qualità; detta metodologia permette di effettuare una stima del rischio ambientale indotto sia da una singola derivazione sia dal cumulo delle derivazioni che insistono sul singolo corpo idrico ed è applicabile a tutte le derivazioni insistenti su corpi idrici superficiali e sotterranei, comprese le sorgenti e i laghi, che possono generare impatti ambientali sui corpi idrici, squilibri del bilancio idrico ed alterazioni degli habitat idraulicamente connessi ai corpi idrici;

Evidenziato che i predetti indirizzi operativi:

non sostituiscono le indicazioni operative delle Linee guida ministeriali (D.D. 29/STA) ed il riferimento ad entrambe le Direttive di cui alle Delibere 1/2017 e 3/2017 per le procedure di valutazione dell'intensità dell'impatto, è necessario poiché il ricorso all'una o all'altra metodologia dipenderà dal Distretto di riferimento in cui il bacino idrografico d'interesse ricade;

hanno lo scopo, come richiesto dalle Direttive medesime, di definire una metodologia applicativa per la valutazione preliminare dell'impatto basata su indici che possono essere calcolati, sulla base dei dati disponibili, per tutto il territorio regionale nonché quello di consentire una rapida discriminazione tra le situazioni non problematiche e le situazioni ove possono sussistere criticità, dove risulta quindi necessario e prioritario avviare azioni di tutela e di approfondimento conoscitivo;

Evidenziato pertanto che l'applicazione della metodologia di cui ai predetti indirizzi operativi, in attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive distrettuali, è volta a assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i medesimi corpi idrici, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, garantendo una ben più ampia e completa valutazione, rispetto alla "moratoria" a nuovi prelievi idroelettrici in corpi idrici con stato di qualità inferiore al "buono" con la Deliberazione Consigliare 51/10, circa la compatibilità dei prelievi con l'obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il

raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006; Ritenuto pertanto di proporre, per tutto quanto su evidenziato, al Consiglio regionale la modifica della su richiamata Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 ed il superamento della disposta "moratoria" nei termini di seguito indicati:

visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017, delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione";

Evidenziato pertanto che il documento allegato costituisce un indirizzo per la corretta attuazione, da parte dei servizi competenti come individuati nel Decreto 3/Reg del 13.08.2007, della Direttiva 29/STA sull'intero territorio regionale, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017;

Ritenuto pertanto necessario approvare i suddetti indirizzi ai quali i Servizi competenti – come individuati nel Decreto 3/Reg del 13.08.2007- devono attenersi, per la corretta valutazione tecnico ambientale ex ante delle derivazioni idriche, nell'ambito del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi al prelievo di acqua come disciplinato dal suddetto Decreto 3/reg, anche avvalendosi del supporto di ARTA Abruzzo secondo le modalità operative che il Direttore del Dipartimento in cui sono incardinati i servizi procedenti concorderà con la stessa Agenzia;

Evidenziato che l'allegato documento di indirizzo dovrà essere integrato o modificato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti ai successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;

Dato atto che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;

Dato atto che:

a) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità del procedimento istruttorio dal funzionario responsabile competente per materia;

b) il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 24 della L.R. 77/1999;

c) il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC, condivisa la regolarità tecnico-amministrativa, ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza del presente provvedimento rispetto agli obiettivi assegnati al Dipartimento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/1999;

Sentito il Presidente della Giunta regionale;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

DELIBERA

- di prendere atto ed approvare il documento denominato "Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi" (Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A), allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che il documento in Allegato costituisce un indirizzo per la corretta attuazione della Direttiva 29/STA sull'intero territorio regionale, da parte dei Servizi competenti come individuati nel Decreto 3/reg del 13.08.2007, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017;

- di proporre al Consiglio regionale, alla luce dei contenuti della presente Deliberazione e delle valutazioni di cui all'Allegato 1 alla stessa a costituirne parte integrante e sostanziale, la modifica della previsione introdotta nella Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 quale emendamento della 2^a Commissione consiliare

nella seduta del 10 dicembre 2015, ed il superamento della disposta "moratoria" nei termini di seguito indicati:

- "visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017 e delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione";

- di dare mandato all'Autorità Concedente, per il tramite del Servizio di supporto all'Autorità stessa ai sensi del Decreto n. 3/Reg del 13/08/2007, di:

o Assicurare ai Servizi procedenti di cui al Decreto Reg./3 del 13.08.2007 ogni ulteriore indicazione per l'attuazione delle suddette Direttive, anche al fine di gestire la fase transitoria della loro attuazione e di definire con ogni possibile sollecitudine i procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria, ovvero non è intervenuto il provvedimento finale anche consentendo alle ditte di integrare o modificare l'istanza secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale;

o Predisporre, con le modalità di cui all'art. 76, co. 1 del Decreto n. 3/Reg/2007, l'aggiornamento dell'Allegato B del Decreto n. 3/Reg/2007, relativamente alla documentazione da allegare alle domande di concessione, in conformità alle previsioni della Direttiva;

- di dare mandato ai Servizi Procedenti di cui al Decreto n. 3/Reg del 13/08/2007 di predisporre un preciso cronoprogramma per la definizione dei suddetti procedimenti;

- di dare mandato all'Autorità Concedente ai sensi del Decreto n. 3/Reg del 13/08/2007 di:

o Inviare il presente provvedimento alle competenti Autorità di Distretto, per quanto di competenza;

o Integrare o modificare il documento di indirizzo all'attuazione del Decreto 29/STA in allegato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti ai successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;

- di dare atto che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;

- di pubblicare la presente deliberazione sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo Settore Acque>>;

Ritenuto di poter deliberare:

- **di approvare** il documento denominato "Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi" (Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A), allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- **di stabilire** che il documento in Allegato costituisce un indirizzo per la corretta attuazione della Direttiva 29/STA sull'intero territorio regionale, da parte dei Servizi competenti come individuati nel Decreto 3/reg del 13.08.2007, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017;
- **di approvare** in relazione all'Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A alla presente deliberazione, con la finalità di far cessare la moratoria disposta dalla Deliberazione C.R. n. 51/10 del 15.12.2015, quanto segue:

"visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017, delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione";

- di **prendere atto** che non sono previsti costi aggiuntivi sul bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;

Udito l'intervento del consigliere Pettinari;

Visti gli emendamenti nn. 1 e 2 a firma del consigliere D'Annunziis e dallo stesso illustrati che, messi ai voti, sono approvati all'unanimità;

A maggioranza statutaria, mediante voto espresso a voce da ciascun consigliere all'uopo interpellato, con l'esito di seguito riportato:

Consiglieri presenti 21; hanno votato a favore 17; astenuti 4

DELIBERA

per tutto quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente trascritta:

- di approvare il documento denominato "Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi" (Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A), allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il documento in allegato costituisce un indirizzo per la corretta attuazione della Direttiva 29/STA sull'intero territorio regionale, da parte dei Servizi competenti come individuati nel Decreto 3/reg del 13.08.2007, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017;
- di approvare in relazione all'Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A alla presente deliberazione, con la finalità di far cessare la moratoria disposta dalla deliberazione C.R. n. 51/10 del 15.12.2015, quanto segue:

"visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.

29/STA del 13.2.2017, delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione";

- di prendere atto che non sono previsti costi aggiuntivi sul bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti a cura del Dipartimento competente per materia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



Firmato digitalmente da:
Sabrina Bocchino
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 2020/12/28 15:52
Seriale Certificato: 445978
Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023
TI Trust Technologies CA

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 2020/12/28 15:50
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

VT/cmz

Modifica della Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 in merito alla "moratoria" di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

Relazione della Seconda Commissione consiliare permanente

Signor Presidente e colleghi Consiglieri,

Il presente provvedimento, rubricato con il n. 25/2020 "Proposta di modifica della Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 in merito alla "moratoria" di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici", è stato assegnato il 9.12.2020, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, alla Seconda Commissione consiliare.

La Seconda Commissione lo ha esaminato nel corso della seduta del 10 dicembre 2020.

Nel corso della seduta il Presidente ha posto in votazione il testo del Provvedimento e lo stesso è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio (più delega Di Matteo), De Renzis, D'Incecco, D'Annuntiis e Quagliari.

Si sono astenuti i Consiglieri: Cipolletti e Stella.



Allegato

Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi

Paragrafo 1

Quadro normativo e regolamentare previgente nel territorio regionale in materia di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni e delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale:

Descrizione della metodologia per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni e del metodo di calcolo del Deflusso Minimo vitale, applicati sul territorio di competenza:

1. La Regione Abruzzo ha disciplinato i procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche con **Decreto n. 3/Reg del 13/98/2007** che contiene, tra le altre, norme relative a:
 - a) la definizione, nell'ambito del procedimento di rilascio di concessioni di derivazioni, delle procedure utili all'acquisizione del parere vincolante e preliminare delle Autorità di bacino competenti a norma dell'art. 7 del l'art. 7 del T.U. n.1775/1933 come modificato dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
 - I "Criteri per il rilascio della concessione". In particolare l'art. 25 del D.P.G.R. n.3/Reg./2007 stabilisce, tra l'altro, al comma 1: "*Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:*"
 - omissis
 - c) *caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;*
 - omissis
 - f) *garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del d.lgs. 152/2006"*
 - omissis";
 - b) la definizione, nell'ambito del procedimento di rilascio di concessioni di derivazioni, delle procedure utili all'acquisizione dei pareri obbligatori dei Gestori delle aree protette in merito alla coerenza dell'utilizzazione con gli obiettivi propri dell'area protetta (art. 13 del regolamento),
 - c) gli obblighi di installazione di misuratori delle portate derivate, nonché dei rilasci in alveo ai fini del rispetto del Deflusso minimo Vitale. Le caratteristiche tecniche dei misuratori di portata, per grandi e piccole derivazioni sono state definite, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Regolamento, con:
 - o Determina Direttoriale n. 21 del 24 aprile 2012.
 - o Determina Direttoriale n. DC/74 del 08 novembre 2012.
 - d) Le modalità per il flusso di informazione dei dati misurati.
 - e) le modalità e i tempi per la formazione e aggiornamento del catasto delle utilizzazioni.
 - f) I contenuti del disciplinare di concessione anche in relazione a *condizioni, cautele specifiche, obblighi e garanzie la cui necessità dia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico della tutela e ambientale [...]* ..."



2. Nel **Piano di Tutela delle Acque** regionale, adottato con DGR 614/2010 e approvato con Deliberazione Consigliare 51/9 del 15/12/2020, sono richiamate e confermate le disposizioni di cui al predetto Regolamento, e inoltre sono disciplinati i seguenti aspetti:
- La valutazione dei valori di Deflusso Minimo Vitale sui corsi d'acqua abruzzesi (art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione);
 - Le modalità, i tempi e criteri per l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale sulle concessioni esistenti e sulle nuove (artt. da 48 a 57);
 - Le modalità e i tempi per la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (art. 51);
 - Le misure per l'equilibrio del bilancio idrico (art. 56);
 - Le misure relative alla programmazione delle risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica (art. 59);
 - Il monitoraggio delle utilizzazioni (art.58);
 - Le misure di tutela nelle aree naturali protette e nei siti rete Natura 2000 (art. 67),
3. Per quanto attiene la programmazione degli interventi di derivazione idroelettriche, la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia con l'art. 8 della **L. R. n. 17 del 25 giugno 2007 - Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica** - e con lo "Studio a supporto della Programmazione regionale in materia di risorse idriche" approvato con DGR 671 del 24/7/2008 e aggiornato con DGR 495/2009.

Lo studio ha escluso dall'utilizzazione idroelettrica :

- **tutti i corsi d'acqua non significativi** ovvero:
 - tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine il cui bacino imbrifero abbia una superficie inferiore o uguale a 200 km²;
 - tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie inferiore o uguale a 400 km²;
 - i corsi che per motivi naturali hanno avuto una portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio;
- tutti i tratti fluviali in cui risulta **una criticità superiore ad una soglia predeterminata**. La criticità è determinata attraverso uno studio idrologico che tiene conto delle portate disponibili, ovvero delle portate naturali al netto delle utenze in atto – censite al momento dello studio- e del confronto di tali portate, su scala mensile, con il Deflusso Minimo Vitale definito nel Piano di Tutela delle Acque.
- tutti i rami **ricadenti in aree di valenza ambientale quali aree parco, SIC e riserve naturali ed i rami interclusi tra tali aree** con le eccezioni di cui alla successiva LR 19 del 16/7/2013 art. 5, modificato con L.R. 27/12/2013 n.58.

Da quanto sopra emerge che la Regione Abruzzo si è dotata di uno strumento che consente una programmazione organica degli interventi di derivazione idroelettrica a scala di bacino. Tale programmazione tiene conto delle pressioni sul corpo idrico, in termini di utilizzazioni già in atto, e tiene conto dello stato di qualità dei corpi idrici in quanto il DMV utilizzato dalla Regione si compone, come descritto più nel dettaglio nel paragrafo successivo, di una componente idrologica e di una componente ambientale. Questa ultima è **calcolata in modo sito specifico** ed è legata allo stato di qualità ambientale del corpo idrico stesso, allo stato della comunità ittica e alle caratteristiche morfologiche dell'alveo.

4. Gli strumenti per la verifica che la regolamentazione, la pianificazione e la programmazione regionale sopra descritta sia coerente e funzionale rispetto agli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE sono:



REGIONE ABRUZZO
DPC - Dipartimento Ambiente e Territorio

- le **attività di sperimentazione del deflusso minimo vitale** (per i protocolli siglati con i grandi concessionari di derivazioni idroelettrici si veda nota)¹;
- il monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici previsto nel PTA e conforme alle previsioni della Direttiva 2000/60/CE ;

L'efficacia del sistema è legato al suo grado di aggiornamento che si sta realizzando attraverso:

- aggiornamento catasto delle utilizzazioni acquisito secondo le procedure previste nel regolamento regionale e nel PTA,
- l'aggiornamento del bilancio idrologico e l'implementazione del monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici
- i risultati della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale.

5. Descrizione della metodologia di calcolo del DMV in Regione Abruzzo

La metodologia per la determinazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e i valori di DMV determinati per tutti i nodi della rete idrografica regionale sono descritti nell'elaborato del Piano di Tutela A1.6 Valutazione Deflusso Minimo Vitale, in conformità alle previsioni del Dlgs 152/06 e del Decreto Ministeriale 28 luglio 2004 "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. "

Il valore del DMV in una determinata sezione d'acqua è stato calcolato secondo la seguente formula:

$$DMV = Q^* \cdot K \quad [m^3/s] \text{ con:}$$

- Q^* è la *componente idrologica* del DMV, in m^3/s ;
- K è il fattore correttivo che tiene conto della *componente ambientale*, fattore adimensionale.

La **componente idrologica** del DMV è stata calcolata utilizzando i risultati dello studio del bilancio idrologico ed idrogeologico effettuato su scala regionale nell'ambito della redazione del PTA (*elaborato A.1.3 del Piano "Bilancio idrologico e idrogeologico"*), mentre il fattore correttivo, che tiene conto della **componente biologico-ambientale**, è stato calcolato sulla base dei dati ottenuti da studi condotti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e che hanno riguardato i bacini del

-
- ¹ 17/7/2014 Stipula della Convenzione tra Regione Abruzzo e ACEA Produzione S.p.A per l'esecuzione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sui rilasci delle opere di presa delle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nel bacino idrografico del fiume Sangro e suoi sottobacini Aventino e Verde.
 - 5/8/2014 Stipula della Convenzione tra Regione Abruzzo e Enel Produzione S.p.A per l'esecuzione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sui rilasci delle opere di presa delle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nel bacino idrografico del Vomano.
 - 5/8/2014 Stipula della Convenzione tra Regione Abruzzo e Enel Green Power S.p.A per l'esecuzione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sui rilasci delle opere di presa delle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nei bacini idrografici dei fiumi Pescara, Sangro, Aventino e Gizio.
 - 24/9/2014 Stipula della Convenzione tra Regione Abruzzo e Enel Green Power S.p.A per l'esecuzione della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sui rilasci delle opere di presa delle derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico nei bacini idrografici dei fiumi Liri e Tasso.



Sangro, del Tavo/Fino/Saline, del Vomano, dell'Aterno/Pescara, del Foro, del Tordino, del Foro e del Salinello.

Calcolo della componente biologico-ambientale del DMV

La determinazione del DMV costituisce un elemento chiave per la gestione integrata della risorsa idrica in quanto conforma gli aspetti qualitativi e quantitativi con la capacità autodepurativa del corso d'acqua e con la conservazione degli habitat acquatici. Garantire la protezione di un ecosistema fluviale attraverso la definizione del DMV rappresenta una questione di non facile risoluzione per le differenti implicazioni che questo comporta sugli usi antropici della risorsa idrica, in particolare per gli scopi idroelettrici ed irrigui.

Nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque ed in generale degli adempimenti di cui al D. Lgs 152/06, la Regione Abruzzo ha affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Teramo, la redazione di uno studio preliminare, attuato sui bacini del Sangro, del Tavo/Fino/Saline, del Vomano, dell'Aterno/Pescara, del Foro, del Tordino e del Salinello, per l'individuazione dei fattori biologico-ambientali di maggiore influenza nella valutazione del DMV.

La determinazione di tali fattori ha consentito la definizione di un indice moltiplicativo della componente idrologica.

Da tali premesse è stato elaborato un **indice biologico-ambientale** (k_{biol}) quale risultato dei seguenti indicatori e parametri:

- **indice di funzionalità fluviale** ($k_{\text{L.F.F.}}$), che valuta lo stato complessivo dell'ambiente fluviale e la sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell'integrazione di un'importante serie di fattori biotici e abiotici presenti nell'ecosistema acquatico ed in quello terrestre ad esso collegato;
- **natura del substrato fluviale** (k_{mor}), che dà un'indicazione della morfologia e della natura del substrato di fondo, riconosciuti dalla letteratura scientifica internazionale come elementi essenziali tra quelli che concorrono alla definizione di un habitat idoneo per gli organismi acquatici;
- **stato della comunità ittica** (k_{it}), che rappresenta un indice di qualità ambientale in quanto la fauna ittica riveste all'interno della biocenosi fluviale un importante ruolo; i pesci, infatti, si trovano al vertice della piramide trofica fluviale e sono quindi estremamente sensibili ad ogni perturbazione che coinvolga i livelli sottostanti, la loro vita relativamente lunga permette un'integrazione su scala temporale delle informazioni e le loro esigenze ambientali, dal punto di vista della quantità d'acqua, sono le più limitanti per le biocenosi fluviali;
- **Indice Biotico Esteso** ($k_{\text{I.B.E.}}$), che consente di valutare la qualità dell'acqua di un tratto di fiume mediante la classificazione dei macroinvertebrati bentonici, i quali, avendo differenti sensibilità, sono diversamente selezionati dalle sostanze inquinanti nel numero di individui e nell'abbondanza di specie.

In definitiva il valore assunto dal k_{biol} risulta dalla seguente formula:

$$k_{\text{biol}} = k_{\text{L.F.F.}} + k_{\text{mor}} + k_{\text{it}} + k_{\text{I.B.E.}}$$

6. A dicembre 2015 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo.

La Deliberazione Consigliare 51/10 del 16/12/2015 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque come proposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione della stessa n. 492/C dell'8 luglio 2013 **così come emendato dalla seconda Commissione Consigliare nella seduta del 10 dicembre 2015:**



REGIONE ABRUZZO
DPC - Dipartimento Ambiente e Territorio

- *"la Regione al fine di garantire la salvaguardia della risorsa idrica nel rispetto del principio di precauzione promuove e sostiene azioni tese al miglioramento della qualità di corpi idrici attraverso successive misure volte:*
 - *- a recepire nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque politiche sui cambiamenti climatici connesse alla protezione ed alla gestione integrata della risorsa idrica;*
 - *- alla moratoria di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico nei corpi idrici superficiali classificati con stato di qualità inferiore a "buono", ovvero "sufficiente" o "scarso" o "cattivo";*
 - *- a non consentire la ricerca di idrocarburi nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni";*

Con Deliberazione Consigliare n. 51/10 del 16.12.2015 recante "D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale avvio dell'aggiornamento del Piano approvato" è stato inoltre approvato il programma di aggiornamento del Piano stesso come proposto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 710/C del 27.08.2015 *così come emendato dalla 2^a Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015:*

- in attesa dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, che si concluderà nei tempi 2015/2016 di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione, visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la classificazione dei corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore al "buono" rende il prelievo non compatibile con l'obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006".

Tale disposizione ha inteso evitare il rilascio di ulteriori concessioni di derivazione idroelettrica in corpi idrici già compromessi dal punto di vista ambientale per i quali la Direttiva 2000/60 impone l'obbligo di miglioramento/raggiungimento dell'obiettivo di qualità "buono", alla luce delle contestazioni mosse dalla Commissione Europea con il caso EU Pilot 6011/2014/ENVI.


Nel quadro aggiornato di riferimento del Piano di Tutela delle Acque, come descritto da ultimo negli elaborati approvati con l'ultima DGR 852/2019, tutte le disposizioni vigenti e sopra descritte hanno costituito strumento per l'attuazione delle previsioni dell'Art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, che recita:

Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

- a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;*
- b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico [...].*

Paragrafo 2

Verifica della disponibilità dei dati necessari ad applicare il Decreto 29/STA e le conseguenti Deliberazioni delle Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale e attività messe in campo per aggiornamento /integrazione e acquisizione sistematica di detti dati



Nel Piano di Tutela vigente, come descritto nell'allegato A1.3 Bilancio Idrologico e Idrogeologico, è stato realizzato un modello di bilancio costituito da due componenti, fra loro complementari:

- un modello di trasformazione afflussi-deflussi basato sulle equazioni del bilancio idrologico e di quello idrogeologico accoppiate al fine di pervenire, in maniera integrata, alla valutazione delle risorse naturali superficiali e sotterranee. Per risorsa idrica naturale si intende (D.M. 28 luglio 2004) il volume di acqua che, nel periodo di tempo considerato, attraversa una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale, o di una falda sotterranea, in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici;
- un modello del bilancio del deflusso alterato attuale, che tiene conto cioè dell'effetto dell'attività antropica attuale, costruito mediante un'applicazione del codice Mike Basin della DHI Software, e che ha come dati d'ingresso le risorse naturali valutate al punto precedente ed uno schema degli usi ad un dettaglio adatto alla scala regionale.

Pertanto in ogni nodo della rete idrografica regionale è disponibile il valore della Portata naturale media mensile calcolata con il modello suddetto.

L'aggiornamento dei modelli sopra richiamati richiede:

- a) l'acquisizione sistematica di dati meteo- climatici e idrometrici
- b) L'aggiornamento del catasto delle utilizzazioni
- c) I risultati della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale.
- d) Implementazione della modellistica

In relazione al punto a) la Regione ha dato un grosso impulso all'implementazione della rete idrometrografica regionale destinando sistematicamente parte delle le risorse derivanti dai proventi dei canni del demanio idrico all'implementazione di detta rete (vedasi in ultimo la Determina Direttoriale DPC/226 del 5/11/2020)


Sul tema inoltre sono state messe in campo ulteriori risorse grazie alla partecipazione della Regione al progetto POC Restart coordinato dall'Autorità di Distretto dell'appennino centrale che contiene una linea specifica finalizzata all'implementazione della rete quali-quantitativa dei corpi idrici regionali ricadenti nell'area del cratere del sisma 2016.

Inoltre nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020) Delibera CIPE 55/2016 – Piano Operativo Ambiente (POA) sotto piano "Intervento per la Tutela del Territorio e delle Acque" la Regione Abruzzo ha presentato un specifico progetto alle Autorità di Distretto e ad ISPRA che coordinano detta attività finalizzato all'Implementazione del monitoraggio idrologico e dell'Implementazione e del Monitoraggio idrogeologico, idromorfologico, delle portate solide e del deflusso ecologico ((linea di intervento LI Monitoraggio quali-quantitativo). (Rif. Nota prot.n.0330616/20 del 06/11/2020)

In relazione al punto b) viene pubblicato da marzo 2019, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, il catasto delle utilizzazioni delle acque pubblica in attuazione dell'art 6 del Decreto n. 3/Reg del 13/08/2007.

Il catasto viene aggiornato con periodicità semestrale attraverso i dati forniti dagli utilizzatori, secondo le modalità definite dal medesimo art. 6 con la compilazione della scheda di "Censimento delle utilizzazioni in atto" allegata al regolamento stesso e conforme a quanto previsto dal DM 28 luglio 2004.

Il Servizio competente alla formazione del Catasto ai sensi del citato art. 6 del Regolamento 3/2017 ha avviato nel corso dell'anno 2020 una concreta azione, attraverso una richiesta formale diretta ai singoli utilizzatori, volta alla conferma/completamento, per ciascuna utilizzazione, dei dati previsti nella Scheda di censimento



(con particolare riferimento alla localizzazione geografica del punto di presa, alle portate prelevate, gli usi, ecc..) anche al fine di assicurare i minimi dati utili e necessari per l'applicazione della Direttiva, soprattutto sul tema delle coordinate geografiche delle opere di presa .

Anche su questo tema i progetti POC Restart e POA sopra descritti prevedono una specifica linea finalizzata all'implementazione dei catasti dei prelievi. La Regione Abruzzo è parte attiva di detti progetti che prevedono risorse finanziarie rilevanti per il completamento di detti catasti.

In relazione al punto c) i dati acquisiti durante le attività di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (Dati quali-quantitativi nelle sezioni oggetto di sperimentazione e a monte delle stesse, applicazione di modelli sito specifici quali il PHABSIM per la valutazione del deflusso ottimale, applicazione di Indici di Qualità Idromorfologica nelle sezioni oggetto di sperimentazione e a monte delle stesse, ecc.) sono utilizzati al fine di valutare la coerenza della metodologia di calcolo del Deflusso Minimo Vitale adottata con il Piano di Tutela delle Acque con le previsioni della Direttiva 30/STA del 13/2/2017 sulla determinazione del Deflusso Ecologico.

Per le metodologie di calcolo del Deflusso Minimo Vitale infatti l'aver avviato ormai già da anni la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, in attuazione del Piano di Tutela vigente, attraverso accordi con i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche pone la Regione in vantaggio rispetto all'attuazione della Direttiva Deflussi: con la chiusura delle attività di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale e l'analisi di tutti i dati raccolti sarà possibile verificare la coerenza dei criteri di valutazione adottati con quello della Direttiva e/o adottati, ove necessario, adeguati fattori correttivi per pervenire entro i termini indicati dalle Direttive delle Autorità di Distretto (31/12/2021) all'attuazione progressiva della disciplina del deflusso ecologico

In relazione al punto d) nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020) Delibera CIPE 55/2016 – Piano Operativo Ambiente (POA) sotto piano “Intervento per la Tutela del Territorio e delle Acque” la Regione Abruzzo ha presentato un specifico progetto alle Autorità di Distretto finalizzato all'implementazione della modellistica di settore (Implementazione del Modello idrico e idrogeologico), (Rif. Nota prot.n.0330616/20 del 06/11/2020).

Tutto quanto sopra descritto ad evidenza delle azioni messe in campo dalla Regione a garanzia disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la Direttiva 29/STA.

Paragrafo 3

Attuazione Decreto 29/STA e conseguenti Direttive dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale

Alla luce dei contenuti del Decreto 29/STA, delle Direttive conseguenti delle Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale , del documento di integrazione alla Direttiva dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale proposto con nota prot. 8394 del 18.11.2020, nel territorio della Regione Abruzzo, ai fini della valutazione ambientale ex ante delle derivazioni si applicano gli indici e le relative soglie conformi ai documenti succitati secondo le indicazioni tecniche di cui al **SubAllegato A** prodotto dalla società in house Abruzzo Sviluppo, incaricata ai sensi della DGR 781/2019, dell'aggiornamento sessennale del Piano di Tutela delle Acque.




REGIONE ABRUZZO
DPC - Dipartimento Ambiente e Territorio



**INDIRIZZI OPERATIVI PER
L'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI
CUI AL D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

Regione Abruzzo



**Dott. Geol. Antonio Pizzonia
(coordinatore)
Dott. Geol. Carlo Gazzetti
Dott. Giuseppe Luciani
Avv. Lorenzo Passeri Mencucci
Dott. Biol. Lino Ruggieri
Ing. Mario Santini**

Premessa

Il presente documento espone gli indirizzi operativi della Regione Abruzzo per l'applicazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 recependo le proposte metodologiche di attuazione delle L.G. ministeriali riportate nelle "Direttive per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale" di cui alle Delibere CIP 1/2017 e 3/2017 rispettivamente delle Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (ABDAM) e dell'Appennino Centrale (ABDAC)".

Gli indirizzi operativi si fondano, in accordo con le suddette Direttive, sulla "valutazione del rischio che, per effetto di una derivazione, i corpi idrici da questa interessati possano riportare un deterioramento del loro stato di qualità, ovvero possano non raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE".

Il riferimento ad entrambe le Direttive (di cui alle Delibere 1/2017 e 3/2017) e in particolare alle procedure per la valutazione dell'intensità dell'impatto, è necessario poiché il ricorso all'una o all'altra metodologia dipenderà dal Distretto di riferimento in cui il bacino idrografico d'interesse ricade (V. paragr. 2.1 e 2.2.). Il presente documento, pertanto, fornisce indirizzi operativi regionali che non sostituiscono le indicazioni operative delle Linee guida ministeriali (D.D. 29/STA) e delle direttive delle Autorità di Distretto ma hanno lo scopo di definire:

- una metodologia per la valutazione preliminare dell'impatto basata su indici che possono essere calcolati, sulla base dei dati disponibili, per tutto il territorio regionale;
- le attività di approfondimento conoscitivo, da svolgere in un'eventuale seconda fase, laddove la valutazione preliminare abbia individuato criticità connesse all'entità dell'impatto ambientale della derivazione o del cumulo di derivazioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

Nel contempo, i presenti indirizzi operativi forniscono una procedura che consente ai servizi procedenti come individuati nel Decreto 3/reg del 13.08.2007, dopo aver acquisito i pareri preliminari all'esame della domanda di cui all'art. 13 del Decreto n. 3/reg del 13/8/2007 di pervenire, per il tramite della esclusiva istruttoria e pronunciamento resi da ARTA sulla scorta dei dati a disposizione e contenuti nell'istanza, alla verifica della compatibilità ambientale della derivazione ai fini del rilascio della concessione.

Il presente documento dovrà essere Integrato o modificato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti ai successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;

1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO. ASPETTI GENERALI.

La quantificazione del rischio ambientale (RDC) richiede la conoscenza dei seguenti fattori:

1. Valore ambientale del corpo idrico.
2. Impatto della derivazione sul corpo idrico

In coerenza con quanto specificato dalle Direttive, **il valore ambientale del corpo idrico** è assunto pari al suo stato ambientale/ecologico o potenziale ecologico, nel caso di corpo idrico fortemente modificato o artificiale.

In presenza di corpi idrici non monitorati, Nel rispetto del principio di precauzione, deve essere effettuato un monitoraggio "ex ante" al fine di determinare il valore ambientale del corpo idrico e verificare la possibilità di applicare le linee guida. Per i corpi idrici esclusi dall'obbligo di classificazione il monitoraggio ex ante viene effettuato dal richiedente secondo le indicazioni dell'ARTA Abruzzo.

La classificazione dello stato da utilizzarsi può fare riferimento sia allo stato ambientale complessivo che al solo stato ecologico nel caso in cui ci siano fondati motivi per ritenere che lo stato ecologico sia quello maggiormente impattato dalla derivazione.

La classificazione dello stato ambientale del corpo idrico è riportata nel PTA facendo riferimento ai dati più aggiornati disponibili.

Nei corpi idrici in cui ricadono "siti di riferimento", individuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della parte Terza del D.Lgs. 152/2006, è sempre esclusa la possibilità di autorizzazione di nuovi prelievi, fatta salva l'applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Nei corpi idrici a monte di tali siti, l'autorizzazione ai nuovi prelievi è possibile solo se l'intensità dell'impatto è lieve.

Per quanto riguarda la **classificazione degli impatti**, questi vengono raggruppati in tre classi di intensità crescente (Lieve, Moderata, Alta).

Il **rischio ambientale** è definito da una matrice (vedi paragr. 4) che combina la classificazione dello stato ambientale e la classificazione dell'intensità di impatto calcolata individuando tre livelli di rischio: Basso, Medio e Alto.

Per il territorio della Regione Abruzzo, tenendo conto delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti, della struttura e dei contenuti del Piano di Tutela vigente, dei dati disponibili e delle indicazioni delle Autorità di Bacino Distrettuali, appare congruente, l'applicazione di una metodologia di classificazione "semplificata" basata sugli indici di seguito descritti.

2. PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELL'IMPATTO

2.1 ACQUE SUPERFICIALI - Bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAC

La metodologia semplificata a cui si fa ricorso, rendendo possibile una stima del bilancio idrico, può consentire, attraverso il calcolo dell'indice di scarsità idrica WEI (calcolato come rapporto tra la media della domanda e la media della risorsa rinnovabile in certo intervallo di tempo) o meglio attraverso il WEI+ (in cui la domanda risulta al netto delle eventuali restituzioni) una valutazione dell'impatto quantitativo di una derivazione.

La metodologia "semplificata" riguardo al bilancio idrico a livello di bacino/sottobacino, si basa sostanzialmente sui valori di portata naturale e misurata che può essere alternativa alla tipica espressione del bilancio idrico:

$$P - E_v = I + R \pm V + P_r - R_{est}$$

dove:

P = precipitazione

E_v = evapotraspirazione

I = infiltrazione

R = ruscellamento

P_r = prelievi

R_{est} = restituzioni

V = variazione di volume negli invasi

e si può esprimere assumendo la portata naturale (P_n) pari alla portata misurata (P_a) sommata ai prelievi netti, cioè:

$$P_n = P_a + P_{metti} = P_a + (P_r - R_{est})$$

da cui:

$$P_n - P_a = (P_r - R_{est})$$

Sulla base delle stime dei termini del bilancio idrico, possono essere valutati i due indici legati al "consumo di acqua" WEI+ e WEI+(DE) rispettivamente rapportati alla portata naturale ed alla portata naturale al netto di DE:

$$WEI^+ = (P_r - R_{est})/P_n = (P_n - P_a)/P_n$$

$$WEI^+(DE) = (P_r - R_{est})/(P_n - DE) = (P_n - P_a)/(P_n - DE)$$

La valutazione è condotta, quindi, attraverso la verifica di entrambi gli indici, assumendo il valore massimo dell'intensità di impatto tra i due valori (WEI+ e WEI+(DE)).

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati i valori soglia dei due indici WEI+.

Indice	Intensità dell'impatto		
	Lieve	Moderata	Alta
WEI ⁺ (%)	WEI ⁺ ≤ 30	30 < WEI ⁺ ≤ 50	WEI ⁺ > 50
WEI ⁺ (DE) (%)	WEI ⁺ (DE) ≤ 50	50 < WEI ⁺ (DE) ≤ 80	WEI ⁺ (DE) > 80

Si precisa che la valutazione sopra riportata, considerando il prelievo utilizzato e non restituito nel corpo idrico attinente, si adatta meglio alla valutazione degli impatti delle derivazioni dissipative, pertanto tale procedura deve essere condotta per le sole derivazioni o prelievi di natura dissipativa (tutti quei prelievi e/o derivazioni che non restituiscono nel corpo idrico da cui provengono).

Nel caso in cui i dati di bilancio evidenzino criticità significative, sulla base del parere formulato dall'Autorità di Distretto ai sensi dell'art. 7 comma 2 del R. D 11/12/33 n. 1775 come modificato dal D.Lgs 152/06, indipendentemente dal valore ambientale del corpo idrico si attribuisce direttamente la classe "MEDIO" oppure "ALTO" in ragione dell'intensità della criticità evidenziata.

Negli altri casi, in ragione dei dati a disposizione, quale possibile alternativa alla procedura precedentemente illustrata, per la valutazione degli impatti delle derivazioni (dissipative e non) si possono utilizzare gli indici e le soglie riportate nella successiva tabella, nella quale si fa riferimento agli indicatori utilizzati come di seguito definiti:

Indicatori idrologici

D = portata prelevata media (m³/s) riferita al periodo utilizzato nel calcolo dell'impatto (periodo di magra, mese);

Q_n = portata naturale nel periodo di magra (mesi estivi) media (m³/s);

ΣD = cumulo dei prelievi (m³/s);

Q_{nm} =portata naturale media calcolata per ogni mese dell'anno (m³/s);

Indicatori morfologici

S = tratto sotteso (in km);

S/L = rapporto tra la lunghezza del tratto sotteso (S) e la lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (L);

$\Sigma S/L$ = rapporto tra il cumulo dei tratti sottesi (ΣS) e la lunghezza del tratto idromorfologicamente omogeneo (L);

N= numero di opere trasversali esistenti più opera/e in progetto sul tratto omogeneo;

Lt = lunghezza tratto omogeneo (km).

Indicatori di qualità morfologica

IQMve (%) = Sub-indice di vegetazione riferito alla metodologia IDRAIM (F12, F13, A12)

IQMmpost = Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio di cui alla metodologia IDRAIM "post operam"

IQMmante = Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio di cui alla metodologia IDRAIM "ante operam"

Determinati gli indicatori (vedi indicazioni riportate nei paragrafi successivi), questi vengono utilizzati, secondo le modalità riportate nelle tabelle che seguono, rispettivamente riferite al caso di derivazioni dissipative e al caso di derivazioni non dissipative. Per ogni prelievo vengono valutati, in corrispondenza della derivazione, l'impatto del singolo prelievo e del cumulo dei prelievi (nel caso in cui nel bacino a monte della derivazione insistano altre derivazioni).

Ai fini della valutazione dell'intensità dell'impatto si attribuisce alla derivazione l'impatto maggiore tra tutti quelli riscontrati.

Tipologia	Pressione	Indicatori	Intensità dell'impatto		
			Lieve	Moderata	Alta
<i>Caso di derivazioni dissipative</i>	<i>Prelievo singolo</i>	D/Q_n (%)	$D/Q_n \leq 5$	$5 < D/Q_n \leq 10$	$D/Q_n > 10$
	<i>Cumulo di prelievi</i>	$\Sigma D/Q_n$ (%)	$\Sigma D/Q_n \leq 25$	$25 < \Sigma D/Q_n \leq 50$	$\Sigma D/Q_n > 50$

Tipologia	Pressione	Indicatori	Intensità dell'impatto		
			$D/Q_{nm} \leq$	$25 < D/Q_{nm}$	$D/Q_{nm} > 50$

6

Caso di derivazioni non dissipative	Prelievo singolo	D/Q_{nm} (%)		25	≤ 50			
		S (km)	S > 1 S/L > 15	Lieve	Moderata	Alta		
		S/L (%)	0,25 < S ≤ 1 e 7,5 < S/L ≤ 15	Lieve	Moderata	Moderata		
			S < 0,25 e S/L ≤ 7,5	Lieve	Lieve	Lieve		
		Pressione	Indicatori		Intensità dell'impatto			
	Cumulo di prelievi	ΣD/Q_{nm} (%) S/L (%)			ΣD/Q_{nm} ≤ 25	25 < ΣD/Q_{nm} ≤ 50	ΣD/Q_{nm} > 50	
					Σ S/L > 30	Lieve	Moderata	Alta
					15 < ΣS/L ≤ 30	Lieve	Moderata	Moderata
					ΣS/L ≤ 15	Lieve	Lieve	Lieve

Tipologia	Pressione	Indicatori	Intensità dell'impatto		
Caso di derivazioni dissipative	Singola opera o cumulo di opere trasversali	N/L_t	Lieve	Moderata	Alta
			N/L _t < 2,5	2,5 ≤ N/L _t ≤ 5	N/L _t > 5
			collina/montagna	collina/montagna	collina/montagna
			Lieve	Moderata	Alta
			N/L _t < 0,5	0,5 ≤ N/L _t ≤ 1	N/L _t > 1
			pianura	pianura	pianura
Caso di derivazioni dissipative o non dissipative che prevedono alterazioni alla zona ripariale		IQM_{ve} (%)	Lieve	Moderata	Alta
			IQM _{m_{post}} /IQM _{m_{ante}} < 15%	IQM _{m_{post}} /IQM _{m_{ante}}	IQM _{m_{post}} /IQM _{m_{ante}} > 30%

2.2 ACQUE SUPERFICIALI - Bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAM

Per i bacini ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale gli indicatori e gli indici per la valutazione dell'intensità di impatto sono quelli definiti nella "Direttiva derivazioni" dell'ABDAM (di cui Delibera CIP 1/2017).

La procedura "semplificata" prende in considerazione i medesimi indicatori idrologici e morfologici descritti per i bacini ricadenti nel territorio dell'ABDAM.

Tali indicatori vengono utilizzati, secondo le modalità riportate nelle tabelle che seguono, per la valutazione dell'intensità di impatto delle diverse tipologie di prelievo secondo i criteri della "Direttiva derivazioni" dell'ABDAM.

Le intensità di impatto sono valutate rispetto a tre distinti valori soglia, così definiti:

- Cumulo di derivazioni:
 - Valore indice $\geq VS1$: Intensità alta;
 - $VS1 * \alpha \leq$ Valore indice $< VS1$: Intensità moderata;
 - Valore indice $< VS1 * \alpha$: Intensità lieve.

- Derivazione singola:
 - Valore indice $\geq \beta * VS1$: Intensità alta;
 - $\beta * VS1 \leq$ Valore indice $< \alpha * \beta * VS1$: Intensità moderata;
 - Valore indice $< \alpha * \beta * VS1$: Intensità lieve.

Il valore $VS1(X)$ ed i fattori correttivi α e β , rispettivamente nel caso di derivazioni singole e di cumulo di derivazioni, sono riportati nel seguito:

CUMULO DI DERIVAZIONI			
Pressione e indice	VS1(X)	α	Specificatori
PRESSIONI IDROLOGICHE			
Prelievo/diversione di portata – Agricoltura (uso irriguo)	$\sum D/(Q_n-DE) \geq 1$ $WEI+ \geq 1$	$\alpha=0.25$	Riferito alla sola stagione irrigua
Prelievo/diversione di portata – altri usi	$\sum D/(Q_n-DE) \geq 1$ $WEI+ \geq 1$	$\alpha=0.25$	Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
Prelievo/diversione di portata – uso idroelettrico: contemporanea presenza delle due seguenti condizioni:	$\sum D/(Q_n-DE) \geq 1$ $WEI+ \geq 1$ $S/L \geq 0.5$	$\alpha=0.25$	Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
PRESSIONI IDROMORFOLOGICHE			
Opere trasversali	(montagna) $Nb / l \geq 3/200$	(montagna) $\alpha = 0.50$	
	(pianura) $Nb / l \geq 1/200$	(pianura) $\alpha = 0.50$	
Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse	$Nd / L \geq 0.5$	$\alpha = 0.50$	

Dove:

- D = somma delle portate massime derivabili
- WEI+ = Water Exploitation Index modificato
- Q_n = portata media naturale nel tratto interessato dalle derivazioni
- S = lunghezza dei tratti sottesi
- α = fattore di riduzione per la determinazione della soglia di intensità lieve, a partire da quella alta
- VS1(X)= valore soglia per impatto di intensità alta relativa all'indice generico X, per "cumulo di derivazioni"
- Nb = numero di briglie [/]

- N_d = numero di opere come dighe, barriere e chiuse [l]
- l = lunghezza del corpo idrico [m]
- L = lunghezza del corpo idrico [km]

In caso di derivazione singola (assenza di derivazioni nel bacino a monte) i valori soglia sono ridotti di un fattore β , come indicato nella tabella che segue:

DERIVAZIONE SINGOLA			
Pressione e indice	β		Specificatori
PRESSIONI IDROLOGICHE			
Prelievo/diversione di portata – Agricoltura (uso irriguo)	$\beta = 0.5$		Riferito alla sola stagione irrigua
Prelievo/diversione di portata – altri usi	$\beta = 0.5$		Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
Prelievo/diversione di portata – uso idroelettrico	$\beta = 0.5$		Riferibile all'anno solare e/o ad un periodo significativo
PRESSIONI IDROMORFOLOGICHE			
Opere trasversali	$\beta = 0.5$		
Alterazioni morfologiche – Dighe, barriere e chiuse	$\beta = 0.5$		

Il valore del prelievo ΣD da utilizzare nella valutazione degli indici deve essere considerato al netto delle restituzioni a monte del nodo considerato.

Ai fini della valutazione dell'intensità dell'impatto si attribuisce alla derivazione l'impatto maggiore tra tutti quelli riscontrati.

Si riporta nel seguito la matrice di impatto da assegnare alle derivazioni non dissipative.

CUMULO DERIVAZIONI	Rapporto tra indicatore D e portata media naturale Qn del corpo idrico		
Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	$D/Qn \geq VS1(D/Qn)$	$\alpha VS1(D/Qn) \leq D/Qn < VS1(D/Qn)$	$D/Qn < \alpha VS1(D/Qn)$
$S/L \geq VS1(S/L)$	Alta	Moderata	Lieve
$\alpha VS1(S/L) \leq S/L < VS1(S/L)$	Moderata	Moderata	Lieve
$S/L < \alpha VS1(S/L)$	Lieve	Lieve	Lieve

SINGOLA DERIVAZIONE	Rapporto tra indicatore D e portata media naturale Qn del corpo idrico		
Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	$D/Qn \geq \beta VS1(D/Qn)$	$\alpha \beta VS1(D/Qn) \leq D/Qn < VS1(D/Qn)$	$D/Qn < \alpha \beta VS1(D/Qn)$
$S/L \geq \beta VS1(S/L)$	Alta	Moderata	Lieve
$\alpha \beta VS1(S/L) \leq S/L < \beta VS1(S/L)$	Moderata	Moderata	Lieve
$S/L < \alpha \beta VS1(S/L)$	Lieve	Lieve	Lieve

2.3 Indicazioni per il calcolo degli indicatori

Nel presente paragrafo vengono fornite alcune indicazioni sulle modalità utilizzate per il calcolo degli indicatori di più complessa definizione, sulla base dei dati disponibili a livello regionale, con particolare riferimento:

- alla delimitazione e classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA vigente;

- al bilancio idrologico e idrogeologico presente nel PTA vigente;
- ai valori di deflusso ecologico DE e/o Deflusso Minimo Vitale (DMV) definiti per i nodi significativi della rete idrografica regionale definiti nel PTA vigente (Elaborato A1.6);
- ai dati derivanti dagli studi delle pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA.

La documentazione richiamata costituisce il livello informativo di base che deve essere sempre preso in considerazione come punto di partenza delle valutazioni.

Portata naturale (Qn)

La portata naturale Qn corrisponde al valore della portata che il corso d'acqua avrebbe in assenza di derivazioni.

Il valore della portata naturale Qn dei nodi della rete individuata nel modello di bilancio del PTA (elaborato A1.6 Appendice 1) è stato calcolato mediante una procedura mista, basata sulle misure idrometriche disponibili e sul bilancio idrologico a scala mensile. Tale valore può essere assunto come riferimento per l'applicazione delle valutazioni di impatto.

In alternativa, nei casi in cui si possa disporre di misure sperimentali significative, la portata naturale può essere stimata:

- sommando il valore dei prelievi netti (prelievi meno restituzioni) al valore della portata misurata;
- dalle serie storiche di misure effettuate in condizioni poco disturbate da prelievi idrici;
- dal calcolo del bilancio idrologico e idrogeologico distribuito, opportunamente calibrato;
- sulla base di misure di portata effettuate per un periodo minimo di 5 anni.

Water Exploitation index Plus (WEI+)

$(\text{Volume prelevato} - \text{volume restituito}) / (\text{Volume risorsa disponibile})$

Deflusso ecologico (DE) o Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Il valore del Deflusso Ecologico DE o del Deflusso Minimo Vitale DMV (in assenza di valutazione del DE) che deve essere salvaguardato in ogni nodo della rete idrografica regionale è definito dal PTA vigente (documento A1-6).

Prelievi (D) e restituzioni (R)

I dati necessari per la valutazione dei prelievi idrici possono essere ricavati dagli archivi regionali a partire dal Catasto delle Utilizzazioni di cui all' art. 6 del Decreto Regionale n. 3/Reg. del 13.8.2007 effettuando i necessari riscontri in sito e approfondimenti presso gli uffici competenti.

In particolare, per i principali prelievi dovranno essere approfonditi: l'ubicazione delle opere di presa e di restituzione (ove presenti) e il regime d'uso.

L'analisi delle restituzioni potrà quindi essere completata con verifiche e rilievi in sito, o la richiesta di eventuali altri dati disponibili presso i concessionari e i soggetti gestori.

Una stima del valore complessivo dei prelievi e delle restituzioni a monte di una determinata sezione di corso d'acqua può essere ricavata dalla differenza tra la portata naturale calcolata e la portata attuale misurata.

2.4 Fase di approfondimento

Nel caso in cui la prima fase della valutazione si sia conclusa con l'assegnazione della derivazione alla classe di "Rischio medio" (V. paragr. 4), non è possibile esprimere un giudizio definitivo sulla compatibilità della derivazione o cumulo di derivazioni ed occorre quindi procedere ad una fase di approfondimento che indaghi in dettaglio l'impatto della derivazione sugli elementi di qualità idromorfologica e su quelli chimico-fisici e biologici, anche in riferimento alla possibilità di mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nei Piani di gestione distrettuali.

La suddetta seconda fase di valutazione si avvale degli indici riconducibili alle metodologie IDRAIM e MesoHABSIM.

Al termine della seconda fase della valutazione, l'Autorità procede alla verifica conclusiva, in base all'impatto complessivo della derivazione:

- se vi è almeno un elemento di qualità che subisce un impatto d'intensità "Alta", la derivazione è da ritenersi non compatibile con lo stato ambientale attuale del corpo idrico o con il suo obiettivo di qualità;

- se vi è almeno un elemento di qualità che subisce un impatto di intensità "Moderata", la derivazione potrebbe non essere compatibile. In questo caso la compatibilità è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

a) sono previste misure di mitigazione dell'impatto tali da assicurare il non deterioramento della classe degli elementi di qualità impattati ed il raggiungimento dell'obiettivo di qualità;

b) è prevista nel disciplinare di concessione la possibilità di rivedere i termini della concessione stessa, in relazione ai risultati dei monitoraggi ambientali post-operam dello stato del corpo idrico, che in questo caso andrebbero obbligatoriamente imposti.

- se il livello d'impatto è di intensità "Lieve" per tutte le componenti, la derivazione è considerata compatibile; sono comunque possibili prescrizioni specifiche.

2.5 Acque Sotterranee

La valutazione dell'intensità di impatto degli effetti dei prelievi idrici da pozzi o drenaggi dai corpi idrici sotterranei richiede preliminarmente la definizione del modello concettuale del corpo idrico sotterraneo (D.lgs. 30/09).

Nel modello concettuale di ciascun corpo idrico sotterraneo devono essere evidenziati:

- i limiti idraulici e la geometria dell'acquifero;
- i processi di ricarica naturale e la risorsa rinnovabile;
- la superficie piezometrica in condizioni naturali indisturbate;
- le direttrici di deflusso naturali;
- le interazioni con i corpi idrici superficiali e con gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee;
- le estrazioni e gli emungimenti che modificano la piezometria nonché le risultanze del censimento delle utilizzazioni di cui all'art. 95, comma 5 del d. lgs. 152/06;
- gli obiettivi di tutela dei corpi idrici sotterranei ai sensi degli art. 76 e 77 del d. lgs. 152/06.

L'intensità di impatto dei prelievi deve pertanto essere valutata tenendo conto delle risorse utilizzabili risultanti dal bilancio idrico in rapporto alle caratteristiche idrodinamiche e idrochimiche del corpo idrico sotterraneo, al fine di garantire:

- il deflusso necessario per il mantenimento della relativa componente del DE dei corpi idrici superficiali connessi;
- le risorse idriche sotterranee già impegnate perché captate da sorgenti e/o utilizzate nel corpo idrico superficiale connesso;
- il mantenimento dei livelli piezometrici necessari per il mantenimento delle direzioni di flusso, dei fenomeni di risalita del cuneo salino (ove possibili), delle caratteristiche idrochimiche dei diversi livelli acquiferi, della necessità di contenere eventuali fenomeni di subsidenza ecc.

In presenza di dati di bilancio idrico dettagliati, la valutazione dell'intensità di impatto dei prelievi singoli e cumulati sui corpi idrici sotterranei del territorio regionale deve essere svolta tenendo conto delle indicazioni di cui al paragrafo 6.2 B della Direttiva derivazioni "per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale" (Delibera n. 3 CIP 14-12-2017).

Tuttavia, in considerazione della complessità delle indagini e degli studi necessari per l'applicazione della metodologia richiamata e tenendo conto del fatto che pressioni elevate connesse con i prelievi di acque sotterranee interessano settori limitati del territorio regionale, si ritiene plausibile il ricorso, su tutto il territorio regionale, alla metodologia semplificata proposta dall'ABDAM nella Direttiva di cui alla Delibera n. 1 CIP 14-12-2017.

Come indicato nella Direttiva dell'ABDAM, in prima approssimazione si può fare riferimento a valori soglia definiti in ragione dell'estensione del corpo idrico sotterraneo, rappresentata dalla proiezione in pianta dell'insieme di rocce permeabili che costituiscono l'acquifero.

Nel dettaglio, sono state distinte due classi di acquiferi e per ciascuna classe sono stati individuati due differenti valori di soglie di prelievo cumulato per il passaggio tra le diverse classi d'impatto:

Acquiferi con superficie inferiore a 50 km²:

- 160.000 m³/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 5 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto lieve -moderata);
- 780.000 m³/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 25 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto moderata-alta);

Acquiferi con superficie superiore a 50 km²:

- 480000 m³/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 15 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto lieve -moderata);
- 2.500.000 m³/anno, corrispondente ad un prelievo istantaneo pari a circa 80 l/s considerando un prelievo continuo nel tempo per 365 giorni all'anno (classe d'impatto moderata-alta).

3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI APPLICAZIONE

L'applicazione delle procedure di valutazione sopra descritte, è stata effettuata a livello sperimentale per i corpi idrici superficiali e sotterranei del bacino del Fiume Aventino, evidenziando che la coerenza e la validità dei risultati è connessa con la corretta individuazione del tratto di corpo idrico superficiale considerato e dei relativi bacini idrografici e idrogeologici sottesi.

Per i corsi d'acqua la valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione un tratto idraulicamente omogeneo per portate, posizione morfologica, sezione d'alveo, apporti naturali (grandi gruppi sorgivi, affluenti principali ecc.), derivazioni e restituzioni di rilievo.

Il tratto idraulicamente omogeneo deve essere costituito da uno o più rami compresi tra 2 o più nodi della rete individuata nel modello di bilancio (elaborato A1.6 del Piano di tutela) in cui l'intera rete idrografica della Regione Abruzzo è stata schematizzata tramite n° 552 nodi e n° 510 rami. Ciò in considerazione del fatto che ciascun nodo risulta caratterizzato nel PTA vigente dal valore del deflusso naturale e del DMV e che l'individuazione dei rami e dei nodi è stata effettuata allo scopo di calcolare le portate naturali derivanti dagli apporti dei bacini idrografici e dei bacini idrogeologici sottesi e i relativi valori del DMV.

La necessità di considerare tratti estesi a più rami e nodi o tratti intermedi deve essere supportata da considerazioni di natura idrologica, tenendo conto del fatto che il valore del Deflusso Ecologico DE (DMV in caso di DE non definito) deve essere verificato in ogni nodo e che nella valutazione dell'intensità di impatto dovrà essere assunto il valore più cautelativo risultante nei nodi presi in considerazione.


Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, è opportuno che, per i grandi acquiferi carbonatici individuati dal PTA, l'applicazione degli indici sia effettuata a scala di potenziale bacino idrogeologico sotteso rispetto ai rami e ai nodi del modello di bilancio o a sorgenti e gruppi sorgivi rilevanti alimentati dalla falda di base.

Per le strutture caratterizzate dalla presenza di falde acquifere discontinue che danno luogo a numerose piccole emergenze, è necessario che il bacino idrogeologico potenzialmente interessato dagli effetti della nuova captazione sia individuato dal richiedente, sulla base di criteri di analisi idrogeologica (vincoli di natura topografica, stratigrafica, strutturale e di bilancio idrogeologico).

Considerazioni analoghe devono essere svolte anche per gli acquiferi alluvionali, al fine di evitare di estendere la valutazione degli indici ad aree prive di potenziali significative interferenze.

Nei territori con litologie affioranti con risorse idriche trascurabili la valutazione di impatto dei prelievi di acque sotterranee può essere omessa, purché sia dimostrato che l'opera non interessi in profondità falde acquifere in continuità con acquiferi di interesse regionale e locale.

Nella figura che segue si riporta un esempio di possibile individuazione degli ambiti di applicazione riferita ai corpi idrici superficiali e sotterranei del bacino del Fiume Aventino.



4. RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI

Per la valutazione del rischio ambientale si può far riferimento alla tabella 11 riportata nell'allegato A del DD n. 29/2017, che per comodità si riporta di seguito.

Valore ambientale del corpo idrico superficiale	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola/cumulo di derivazioni		
	Lieve	Moderata	Alta
(V1) Elevato	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)
(V2) Buono	MEDIO	ALTO	ALTO (*)
(V3) Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO
(V4) Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO (**)
(V5) Cattivo	BASSO	BASSO	MEDIO (**)

Corpo idrico sotterraneo	Nulla	Lieve	Moderata	Alta
Buono stato quantitativo	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Stato quantitativo scarso per interazione con corpo idrico superficiali ed ecosistemi terrestri dipendenti	BASSO	MEDIO (**)	MEDIO (**)	ALTO (*)
Stato quantitativo scarso per intrusione salina	BASSO	MEDIO (**)	ALTO (*)	ALTO (*)
Stato scarso per deficit del bilancio idrico	BASSO	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)

(*) E' ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della Direttiva quadro acque per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì ammesse derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

(**) La nuova derivazione, o il cumulo di nuove derivazioni, incidenti su un corpo idrico di qualità inferiore al buono anche a causa della pressione derivante dai prelievi, che comportino un incremento della pressione ambientale, sono da considerarsi tendenzialmente non compatibili.

Per quanto riguarda il significato attribuito a ciascuna classe di rischio può farsi riferimento alla tabella 12 del medesimo allegato A, che per utilità è riportata nella successiva tabella.

Rischio ambientale	Significato operativo
BASSO	La derivazione può essere assentita nel rispetto di specifiche prescrizioni ove necessario.
MEDIO	La derivazione può essere assentita con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico/i corpi idrici interessato/interessati.
ALTO	La derivazione non può essere assentita in via ordinaria. <u>L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 5 e 7 dell'art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D.lgs. 152/2006.</u>

Nelle situazioni in cui la nuova derivazione si inquadra in un **contesto di rischio basso**, il prelievo può essere assentito salvo particolari situazioni che possono essere connesse con fenomeni di interferenza locale, di tipo ambientale o relative ad altre concessioni che richiedano l'adozione di particolari misure.

Tali approfondimenti rientrano nelle valutazioni da effettuare in sede di istruttoria come previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto N. 3/REG. del 13/08/2007 "Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee".

Le derivazioni idroelettriche che restituiscono l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa, senza generare alcuna sottensione di tratti di corpo idrico e che utilizzano opere trasversali esistenti, senza la previsione di ulteriori opere, longitudinali e trasversali, possono essere collocate dall'Autorità concedente direttamente nella classe "Rischio basso", qualunque sia il valore ambientale del corpo idrico, se sono contestualmente predisposte opere per assicurare la continuità idrobiologica (scale o

rampe di risalita dei pesci) e di sedimento ove ciò non comprometta l'efficacia delle misure di mitigazione del rischio di alluvioni.

Per le nuove captazioni di acque superficiali e sotterranee che si inquadrano in un **contesto di rischio medio** è necessario che l'analisi degli effetti della derivazione sul corpo idrico sia approfondita, a carico del richiedente, ad un livello di caratterizzazione di maggior dettaglio. Occorre quindi procedere ad una fase di approfondimento che indaghi l'impatto della derivazione sugli elementi di qualità idromorfologica e su quelli chimico-fisici e biologici. A tal fine è possibile ricorrere ad indici riconducibili alla metodologia IDRAIM (IQMm, IQMve, IARI, SUM) o alla metodologia MesoHABSIM, (IH).

Per le nuove derivazioni che si inquadrano in un **contesto di rischio alto**, sono da considerarsi tendenzialmente non concedibili, fermo restando la possibilità di una ridefinizione del livello di rischio sulla base di misure sperimentali e studi di dettaglio effettuati dal richiedente e valutati dalla struttura regionale procedente, per il tramite della esclusiva istruttoria e pronunciamento resi da ARTA, ai sensi del Decreto n. 3/REG. del 13/08/2007.

Per le derivazioni idriche soggette a valutazione di assoggettabilità a VIA si rimanda a quanto previsto all'Allegato IV alla parte Seconda del D.lgs. 152/06.

In tutti i casi, al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale anche nel caso di periodi siccitosi, tenendo conto della non completezza delle serie storiche di misure disponibili sui principali corpi idrici regionali, delle possibili variazioni del quadro climatico e dell'evoluzione delle procedure e delle norme connesse con la definizione del deflusso ecologico (DE) è opportuno che nel disciplinare di concessione sia previsto che:

- salvo i casi previsti dall'art. 77 del D.lgs. 152/06, in caso di carenza idrica le portate che possono essere derivate devono essere rimodulate al fine di garantire il DMV/DE e che, ai sensi dell'art. 19 del R.D. 1775/33, tale rimodulazione non dà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione;
- l'eventuale adeguamento del DMV/DE non può dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.

In ogni caso, il disciplinare prevede la possibilità di rivedere i termini della concessione in funzione delle prescrizioni e dei risultati del monitoraggio ambientale, anche in accordo con le misure contenute nei Piani di Gestione Distrettuali.

5. RINNOVO DI CONCESSIONI ESISTENTI

Se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) "Buono" o "Elevato", alla derivazione si può attribuire direttamente il rischio BASSO in quanto si deve desumere che la derivazione non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti o comunque finalizzate a mitigare gli impatti.

Se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ecologico (o potenziale) inferiore a "Buono", poiché la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico, va condotta la valutazione al termine della quale possono individuarsi i seguenti livelli di rischio:

- Se l'intensità degli impatti del singolo prelievo e per cumulo di prelievi risulta < di ALTA, al rinnovo si attribuisce livello di rischio BASSO;
- Se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo < di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio MEDIO, quindi la derivazione è ammissibile con specifiche prescrizioni finalizzate alla riduzione degli impatti;
- Se l'intensità dell'impatto per cumulo di prelievi risulta ALTA e quella del singolo prelievo \geq di ALTA al rinnovo si attribuisce livello di rischio ALTO, salvo diversa determinazione a seguito di indagini di maggior dettaglio da eseguire a cura del richiedente.
-

Il Gruppo di Lavoro Abruzzo Sviluppo S.p.A:

Dott. Geol. Antonio Pizzonia (coordinatore)

Dott. Geol. Carlo Gazzetti


22

Dott. Giuseppe Luciani

Avv. Lorenzo Passeri Mencucci

Dott. Biol. Lino Ruggieri

Ing. Mario Santini



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it